TORNATA DEL 4 MARZO 1861

PRESIDENZA DELL'AVV. ZANOLINI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Seguito della verificazione dei poteri, e della discussione sull'elezione del cavaliere Bianchi, nominato consigliere di Governo dopo l'elezione — Osservazioni dei deputati Alfieri, Leopardi e Mazza, e risposta del relatore Sanguinetti — L'elezione è convalidata, e il collegio dichiarato vacante — Relazione sull'elezione del deputato Oldofredi, direttore della strada ferrata* Vittorio Emanuele *— Osservazioni del deputato Mellana, e sua proposta di annullamento per ineleggibilità — Schiarimenti ed osservazioni del presidente del Consiglio — Risposta del relatore — L'elezione è convalidata — Si annulla l'elezione del signor Marvaso, direttore di polizia a Napoli — Nuova relazione del deputato Mazza sull'elezione del cavaliere La Farina, consigliere di Stato — Nuove osservazioni del deputato Mellana — Convalidazione dell'elezione — Elezione del collegio di Bovino, e proposizione d'inchiesta — Parlano i deputati Cempini, Alfieri, Mazziotti, relatore, Bertea, Massari e Raeli — L'elezione è convalidata, e gli atti sono inviati al Ministero per l'inchiesta — Elezione del collegio di Ragusa — Contestazioni diverse — Parlano i deputati Capellari, Alfieri, Mirabelli ed Andreucci — È approvata — Si convalidano altre elezioni — Si sospende quella di Agosta, per informazioni.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

BRUNO, *segretario iuniore*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

SEGUITO DELLA VERIFICAZIONE DEI POTERI.

PRESIDENTE. Continuando la verificazione dei poteri, viene per la prima l'elezione del signor Celestino Bianchi, nominato dal collegio di Montalcino, che fu poi assunto alla carica di consigliere di Governo.

Nella tornata di ieri, per mancanza di numero, rimase sospesa la deliberazione. Invito ora il relatore dell'VIII ufficio a venire alla ringhiera.

SANGUINETTI, *relatore*. Nella seduta di ieri ebbi l'onore, a nome dell'VIII ufficio, di proporre alla Camera che la elezione del signor Celestino Bianchi, avvenuta nel collegio di Montalcino, fosse convalidata, e che nel tempo stesso si dichiarasse che il collegio fosse vacante, perchè lo stesso signor Celestino Bianchi accettò l'impiego di consigliere di Governo, pel quale impiego sarebbe decaduto *ipso facto* dalla deputazione.

Sorsero alcuni i quali mi pare si opponessero alla convalidazione di quest'elezione, perchè, secondo essi, la carica di segretario generale, che il signor Celestino Bianchi copriva quando fu eletto, sarebbe incompatibile colla deputazione. Io credo poter proporre alla Camera la questione pregiudiziale sulla discussione che si vorrebbe intavolare, perchè parmi sarebbe inutile ed oziosa; inutile per la cosa concreta, in quanto che il signor Celestino Bianchi è oggi decaduto dalla deputazione; inutile per casi futuri, imperocchè credo che nè in Sicilia, nè a Napoli vi siano segretari generali i quali abbiano ufficio identico a quello dell'eletto di cui si parla. Quindi è che, per evitare alla Camera una discussione inutile, la quale ci farebbe perdere un tempo preziosissimo, mentre il regno italico aspetta da noi di essere e battezzato e costituito, io ho l'onore di pregare l'onorevole signor presidente di voler interrogare la Camera sulla seguente proposta, la quale ad un tempo toglie via una questione oziosa e lascia in sospeso la questione relativa all'impiego del signor Celestino Bianchi. La proposta sarebbe la seguente:

« La Camera, lasciando indecisa la questione di massima se l'impiego di segretario generale occupato dal signor Bianchi Celestino sia o non sia compatibile colla deputazione, convalida l'elezione del signor Bianchi Celestino, e dichiara vacante il collegio di Montalcino, per avere l'eletto accettato posteriormente all'elezione la carica di consigliere di Governo. »

ALFIERI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Mi duole di dovermi opporre alla proposta fatta dall'onorevole relatore, ma non mi pare sia il caso che la Camera, la quale non è ancora costituita, faccia una proposta qualunque che non si riferisca semplicemente all'accettazione od annullamento delle elezioni che le sono proposte.

Se noi avvertiamo alla nostra legislazione in fatto d'elezioni, dobbiamo ricordare che quando viene conferita a un deputato una carica egli va soggetto a rielezione; ma la Camera non ha da comunicare veruna sua risoluzione in proposito al Governo; è invece il Governo il quale partecipa alla Camera che, per la nomina avvenuta al tale o tal altro ufficio di uno dei suoi membri, quel collegio sarà riconvocato ad una nuova elezione.

Noi dobbiamo esaminare qui nient'altro se non che se l'elezione avvenuta nella persona del signor Celestino Bianchi era valida o no. Può essere il caso che, siccome di fatto il signor Celestino Bianchi non può sedere in questa Camera, noi stimiamo più opportuno, come a me pare, di non portare la discussione sulla eleggibilità o non del signor Bianchi, ma d'altra parte sono d'avviso che in nessun modo, prima di essere costituita, possa la Camera formolare ordini del giorno o proposte.

Noi dobbiamo ora unicamente giudicare come *giurati* se questa elezione sia o non valida, e in questo senso prego il signor presidente di formolare la votazione; nè posso indurmi ad ammettere una proposta la quale, sebbene non ne abbia la

forma usata, è tuttavia un vero voto motivato, perchè, ripeto, la Camera, provvisoriamente riunita per giudicare sulla validità delle elezioni, non può, a parer mio, adottare una risoluzione così grave.

In ogni caso questo è assai dubbio e renderebbe per se solo necessaria una discussione che farebbe perdere molto tempo e non riuscirebbe ad alcun risultato, giacchè, qualunque sia l'impiego del signor Celestino Bianchi, per la nomina che ebbe testè dal Governo esso non può senza una nuova elezione prender parte ai lavori di questa Camera.

SANGUINETTI, *relatore*. L'onorevole Alfieri si oppone alla seconda parte della mia proposta, perchè, dice egli, sarebbe un voto motivato, e la Camera non può prendere veruna risoluzione se non è costituita. Io debbo dichiarare che con ciò non ho inteso di proporre alla Camera di prendere una risoluzione, ma soltanto di constatare un fatto per sè notorio e incontestabile. Tuttavia, onde evitare una oziosa discussione, volentieri ritiro la seconda parte della mia proposta, e prego l'onorevole signor presidente di porne ai voti la prima parte.

PRESIDENTE. La prima parte consiste nella convalidazione della elezione.

LEOPARDI. Chiederei al signor relatore qual impiego occupa al presente il signor Celestino Bianchi.

SANGUINETTI, *relatore*. Presentemente il signor Celestino Bianchi è consigliere di Governo presso il governatore di Firenze; impiego incompatibile colla deputazione.

LEOPARDI. Pare dunque a me che si debba mettere ai voti l'annullamento dell'elezione.

PRESIDENTE. Domando perdono. Il signor Bianchi non era impiegato quando fu eletto; l'impiego che lo rende ineleggibile lo ebbe dappoi.

LEOPARDI. Poichè si conosce oggi officialmente che non può più essere deputato, non veggo il perchè la Camera abbia a fare una convalidazione inutile. Del resto, se ci sono dei precedenti che autorizzino questa convalidazione, io non insisterò.

SANGUINETTI, *relatore*. La Camera, secondo la sua antecedente giurisprudenza, fu sempre usa di considerare le elezioni nel momento stesso in cui avvenivano. Quando le operazioni elettorali sono regolari, e quando la persona è eleggibile al tempo della sua elezione, la Camera ne ha sempre convalidata l'elezione. Nè questa convalidazione può aver per effetto che il signor Celestino Bianchi possa sedere alla Camera, perchè, dal momento che accettò un impiego il quale lo rende ineleggibile, egli è *ipso facto* scaduto dalla deputazione.

Può quindi star tranquillo in coscienza l'onorevole Leopardi, che, sebbene sia approvata l'elezione, essa è già di fatto annullata per effetto dell'accettato impiego.

LEOPARDI. Mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole relatore.

CAVOUR G. Chieggo facoltà di parlare.

Onde non perderci in sottigliezze e impiegare così gran parte del tempo della Camera, che è molto prezioso, io propongo la seguente formola, che spero sarà accettata anche dall'onorevole relatore. E la formola sarebbe questa: « La Camera dichiara vacante il collegio di Montalcino; » così non vi può più esser dubbio, e non ci occuperemo di questioni poco utili.

SANGUINETTI, *relatore*. Osserverò all'onorevole preopinante che, appunto per non dar luogo a discussioni, la mia proposta consisteva di due parti, di cui la seconda conteneva precisamente la proposta ch'egli testè fece; ma poi, per evitare questioni oziose, la ritirai dietro le osservazioni dell'onorevole deputato Alfieri.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti le conclusioni del relatore dell'VIII ufficio che sono per la convalidazione dell'elezione del cavaliere Celestino Bianchi.

MAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Mazza ha facoltà di parlare.

MAZZA. Si è detto che la Camera aveva per costume di votare le elezioni considerando la qualità che l'eletto rivestiva il giorno stesso dell'elezione, così che, se dopo l'elezione egli fosse incorso in una condizione che lo rendesse ineleggibile, la Camera non di meno procedesse alla conferma dell'elezione, se regolarmente avvenuta. Io credo essere inesatta quest'asserzione. Nella passata Legislatura vi furono molti casi, ne' quali la Camera, visto che il deputato eletto era incorso, dopo la votazione, nell'ineleggibilità, annullò appunto l'elezione.

Mi rammento d'essere stato relatore io stesso di un'elezione; non ricorderei più il nome del deputato eletto di cui si trattava; ma può ritenere la Camera che io stesso ho riferito sopra un'elezione, in cui questo caso è occorso; e la Camera ha precisamente annullata l'elezione. E, valga il vero, così doveva essere, giacchè si dice che si considera la qualità del deputato nel giorno in cui è stato eletto; ma, se si considera la qualità del deputato nel giorno in cui è stato eletto, *a fortiori* si dovrà considerare nel giorno in cui è ammesso alla Camera. Non basta che il deputato sia eleggibile quando è eletto, bisogna ancora che sia eleggibile quando è ammesso a sedere nella Camera; altrimenti si farebbe questo circolo vizioso, che, cioè, prima si convaliderebbe un'elezione, con la ferma intelligenza che poscia la stessa elezione sarebbe annullata. Tanto è che si annulli subito.

La Camera ha sentito che le operazioni procedettero regolarmente. Sopra questo non vi ha dubbio. Ma, poichè l'elezione deve essere annullata, tanto vale che la Camera annulli subito l'elezione. Tali sono i precedenti della Camera, tale la ragion della legge; epperò io domando che quest'elezione sia annullata.

PRESIDENTE. A me pare che, stando alla prima proposta dell'onorevole relatore, il quale domandava che fosse convalidata l'elezione del signor Celestino Bianchi, e nello stesso tempo dichiarato vacante il collegio di Montalcino, per aver egli accettato posteriormente all'elezione la carica di consigliere di Governo, si veniva ad ottenere il risultato che venne proposto; imperciocchè effettivamente, nonostante la validazione dell'elezione, il collegio si riteneva vacante. Mi sembra che il risultato sia questo, e che non possa nascere nessun inconveniente nel mettere ai voti la proposta dell'onorevole relatore.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta fatta dal relatore per la convalidazione dell'elezione del signor Celestino Bianchi, dichiarando nello stesso tempo vacante il collegio, perchè questo deputato ha accettato dopo l'elezione un impiego che lo rende ineleggibile.

Quelli che sono di parere di approvare le conchiusioni dell'ufficio, si alzino.

(La Camera approva.)

SANGUINETTI, *relatore*. Collegio di Chieri. Eletto il signor Villa Vittorio, avvocato.

Gli elettori di questo collegio sono in complesso 1339; i votanti furono 614. Il signor avvocato Vittorio Villa riportò 449 voti; il signor Pateri cavaliere Filiberto, professore, 119; 31 furono i voti dispersi, e 15 dichiarati nulli. Il signor av-

vocato Vittorio Villa ebbe un numero di voti superiore a quello del terzo degli elettori iscritti, e maggiore della metà dei votanti; quindi legittimamente l'ufficio l'ha proclamato deputato.

Le operazioni furono regolari, non vi ebbe alcuna protesta. Solo però un elettore, in via di semplice osservazione, ha fatto presente all'ufficio il dubbio se forse non si dovevano togliere all'avvocato Villa 11 voti, perchè le rispettive schede mancavano del nome di battesimo. L'ufficio della sezione unanime ha ritenuto che, tenendo conto e della qualità della persona e delle circostanze di luogo e di tempo, la persona dell'eletto fosse sufficientemente indicata in quelle schede; epperciò venne dichiarato che si dovessero al medesimo ascrivere. L'ufficio VIII, a cui ho l'onore di appartenere, ponderate accuratamente queste osservazioni, egli pure venne nell'opinione che l'ufficio elettorale ha bene opinato nel ritenere come valide per l'avvocato Vittorio Villa le schede di cui si tratta, e quindi per organo mio vi propone che quest'elezione sia convalidata.

(La Camera approva.)

Collegio di Martinengo.

In una delle passate sedute già ebbi l'onore di proporre alla Camera la convalidazione di questa elezione, avvenuta nella persona del signor conte Oldofredi Tadini. Mentre la proposta, che io faceva a nome dell'ufficio unanime, stava per esser posta ai voti, sorse l'onorevole deputato Mellana, proponendo che questa elezione fosse differita, siccome contestabile.

Egli in allora osservava che il signor conte Oldofredi, come direttore della società *Vittorio Emanuele*, poteva essere considerato quale impiegato e dipendente dal Governo, perchè quella società ha una guarentigia d'interesse dallo Stato, e che quindi lo stipendio del suo direttore era in certo modo compreso nei bilanci dello Stato.

Io in allora non ho potuto riferire alla Camera il voto dell'ufficio su tale questione, perchè non era stata trattata dinanzi al medesimo, ma mi feci premura di far presente all'ufficio le obbiezioni state fatte, e l'ufficio ad unanimità di voti dichiarò che il signor conte Oldofredi non può, stando alla legge, essere considerato come impiegato.

Incominciò l'ufficio a stabilire i fatti; venne a constatare che il conte Oldofredi è direttore di una società privata, la quale fu modificata con legge 15 agosto 1857; constatò che il conte Oldofredi fu nominato non con decreto del Governo, ma con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data del 12 settembre 1856; e per ultimo ha riconosciuto che il conte Oldofredi riceve stipendio, non dallo Stato, ma dalla società.

Così stando le cose, è chiaro che il conte Oldofredi non può essere considerato come impiegato.

Diffatti l'articolo 97 dice: non sono eleggibili i funzionari ed impiegati regii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato.

Qui non abbiamo nè stipendio sul bilancio dello Stato, nè nomina del Governo; la carica di direttore della strada ferrata *Vittorio Emanuele* non si trova in nessuna delle piante organiche degli impieghi governativi; mancano in conseguenza gli estremi, perchè possa essere considerato quale impiegato.

Ma l'onorevole Mellana diceva che è dipendente dal Governo, in quanto che la società ha degli interessi collo Stato.

Anzitutto debbo accennare un fatto che prova che veramente quella società è poco dipendente dal Governo. Tutti sappiamo che nell'anno scorso il Ministero ci ha favorito di biglietti per le vie ferrate; tutte le società che sono proprietarie di vie ferrate nello Stato ci furono larghe del favore chiesto dal Ministero pei deputati; solo la società *Vittorio Emanuele*, che si vuole tanto ligia al Governo, ci ha negato questi biglietti! (*Si ride*) È questa una grettezza che io non voglio qualificare, ma il fatto sta che c'è ben poca dipendenza dal Governo.

Ma, si dice, lo Stato ha guarentito un interesse, dunque questi amministratori sono interessati nella discussione del bilancio. Or bene, io vi dirò che, se questi amministratori debbono essere esenti dalla deputazione, voi dovete considerare come ineleggibili tutti coloro che hanno un'azione, e delle ferrovie di Lombardia (*Ilarità*), e dell'Emilia e di Toscana; anzi dovete escludere tutti quelli i quali posseggono qualche obbligazione di Stato (*Si ride*), perchè tutti hanno interesse sul bilancio, e forse potrebbe darsi il caso che lo stesso onorevole Mellana, che io certo non vorrei veder fuori del Parlamento, perchè apprezzo il suo patriottismo ed il suo talento, potrebbe essere possessore di qualche cedola, e in conseguenza, ammettendo la sua massima, essere escluso dalla Camera. (*Nuova ilarità*)

Per queste ragioni, o signori, l'ufficio ha confermato all'unanimità la sua primitiva proposta, e vi propone la convalidazione di questa elezione.

MELLANA. Permetterà la Camera, prima che io entri nella discussione, che mi faccia a difendere la società *Vittorio Emanuele* dalla taccia di grettezza che gli fu apposta dall'onorevole relatore, per non aver messi a disposizione del Parlamento biglietti di circolazione; la società doveva prima ricorrere alle finanze dello Stato, e non era padrona di disporre dei biglietti senza l'assentimento del Parlamento; sono le finanze dello Stato che devono sovvenire a questa società quando le mancano gl'introiti necessari per far fronte al pagamento degli interessi verso i suoi azionisti; quindi essa non può di suo moto proprio fare delle largizioni che ricadono a danno dello Stato; e ben vorrei che la società seguisse, riguardo ai ministri e ad altri favoriti, la stessa norma che seguì pei membri del Parlamento, non assegnando biglietti di favore a chicchessia, se prima non può sopperire al pagamento de' suoi interessi.

Ciò premesso, debbo anzitutto dire all'onorevole preopinante che pur troppo non posseggo cedole del debito pubblico dello Stato; se ne avessi, crederei di possedere titoli maggiori per sedere in Parlamento. Noi siamo infatti gli amministratori dell'asse pubblico; e se è interesse di tutti i cittadini che quest'asse sia bene amministrato, lo è tanto più di quelli che sono creditori dello Stato. Non sono quelli che hanno interesse alla buona amministrazione dello Stato che debbono escludersi dal Parlamento, bensì quelli che per avventura potrebbero avere un interesse contrario a quello delle finanze.

Dovrà dunque concedermi l'onorevole relatore che questo suo ritrovato per combattere colui che disgraziatamente si trova già obbligato a combattere sopra un terreno difficile non è troppo acconcio allo scopo.

Ora, venendo alla questione, mi permetterà la Camera che, mentre da otto giorni assistiamo allo spettacolo di vedere in varie maniere torturati diversi articoli di legge, all'uopo di introdurre in quest'aula gli impiegati di quegli ordini che dovrebbero esserne esclusi; la Camera, dico, mi permetterà di ricorrere a mia volta al principio di assimilazione che già si è invocato, o, per dir meglio, allo spirito della legge, per dimostrare che vi ha un ordine d'individui che hanno le vere qualità di impiegati, sebbene a primo aspetto ciò non appaia.

Eppure, secondo lo spirito della legge, tali individui hanno tutte le qualità per essere pareggiati agli altri impiegati dello Stato.

Non farò qui la storia della strada *Vittorio Emanuele*; ricorderò solo che un giorno il Parlamento concesse ad una società il privilegio di costrurre una ferrovia fra Torino ed il Ticino. Dopo pochi anni questa società trovava modo di vendere ad una nuova società, che estendeva oltr'alpi la linea, e che si chiamò società *Vittorio Emanuele*, le sue azioni col 50 per cento di lucro; lo Stato credette ciò nondimeno d'assicurare alla nuova società l'interesse del 4 1/2 per cento non solo sul prezzo primitivo, ma anche sul lucro accertato.

Non dee far meraviglia questa stipulazione del 4 1/2 per cento in oggidì che il saggio degl'interessi è così elevato in tutta Europa; allora era il saggio ordinario, ed era anzi elevato ove si consideri ordinario, e non era tanto indifferente in quanto che si deve corrispondere per novant'anni. Ciò stante il 4 e 1/2 per cento è un interesse ben rilevante.

Ora io domando chi sia il vero amministratore della cosa fatta nell'interesse dell'uno ed a suo rischio e col capitale dell'altro che abbia il suo interesse accertato. Quando chi ha interesse di fare un'opera, e non ne ha i capitali, ricorre al capitalista e gli dice: io vi assicuro un dato interesse; se dall'opera si ricaverà di più di detto interesse, lo cederò a vostro favore, e se renderà meno, pagherò io. In questo caso chi è il vero amministratore? Non è certo il capitalista, il quale ha il suo interesse assicurato; il vero amministratore è colui il quale deve far fronte del proprio a quel dato interesse.

Ora chi è che paga queste somme? Sono le finanze dello Stato, sono i contribuenti dello Stato. Dunque chi amministra quella ferrovia l'amministra od almeno deve amministrarla nell'interesse dello Stato.

Qui poi mi affretto a dire che nessuno si spaventi credendo che io voglia andar tant'oltre, come ha supposto l'onorevole relatore; cioè che io voglia porre nella stessa condizione tutti coloro che sono chiamati ad amministrare le ferrovie dell'Emilia, della Toscana e delle siciliane provincie; no, o signori, ciò potrebbe essere, e ciò io sosterrei se si trattasse di fare una legge nuova. Ma quanto agli amministratori od impiegati della società *Vittorio Emanuele*, stando al vero spirito dell'attuale legge, già si possono considerare quali impiegati dello Stato al punto di vista della loro esclusione dalla Camera.

Ha fatto senso sull'animo di alcuni l'osservazione che gli impiegati della ferrovia *Vittorio Emanuele* non sono pagati sul bilancio dello Stato. Questo è quello che io nego. Il loro stipendio è assicurato sul bilancio dello Stato: e se non vi sono ancora inscritti, lo si deve alle circostanze politiche; giacchè, quando il Ministero presenterà a questo Parlamento un bilancio regolare, dovrà iscrivervi i conti della ferrovia *Vittorio Emanuele*.

A persuadervene, vi porrò sott'occhio l'articolo di legge sancito all'uopo dal Parlamento che vi ha preceduto nel bilancio del 1859. Ma prima vi leggerò le seguenti parole che il presidente della Commissione del bilancio poneva nella relazione:

« Nella relazione del bilancio passivo pel Ministero delle finanze si è già accennato come l'attenzione della Commissione abbia dovuto particolarmente rivolgersi sopra l'onere gravissimo che la convenzione approvata colla legge 15 agosto 1857 impone alle finanze dello Stato.

« L'articolo 79 di questa convenzione vincola le finanze a guarentire in favore della società della ferrovia *Vittorio Emanuele* la corrispondenza dell'interesse in ragione del 4 1/2 per 0/0 sopra tutte indistintamente le somme che la stessa società fosse per isborsare, onde condurre a compimento le opere in esso articolo indicate.

« La quale obbligazione evidentemente dimostra come l'interesse delle finanze altamente richieda che si eserciti un'attenta e severa sorveglianza sulle opere che si eseguiscono e sulle spese che si fanno dalla società; perchè, quanto maggiore risulterà la somma esposta, tanto più grave riescirà la conseguenza del vincolo che lo Stato ha contratto.

« La Commissione non vuole muovere alcun sospetto sopra l'amministrazione della società. Ama anzi di credere che la medesima proceda colla più rigorosa economia, e cerchi ogni modo per contenere le spese entro quei limiti che l'esecuzione delle opere strettamente impone: così ama credere con tanto maggiore fondamento, in quanto che così pure esige l'interesse degli azionisti, che l'amministrazione stessa deve in modo speciale tutelare; quantunque, a dir vero, questo interesse non sia così vivo e così stringente come quello delle finanze; poichè qualunque somma, malamente od inutilmente spesa, frutterebbe pur sempre agli azionisti quanto meno il 4 1/2 per 0/0, ed invece tornerebbe allo Stato esclusivamente di peso.

« Ma qualunque sia od esser possa la fiducia che vogliasi avere negli amministratori di quella società, la Commissione considerò che, trattandosi di spese, le quali possono compromettere la condizione delle finanze dello Stato, nè il Governo, nè il Parlamento, debbano ciecamente rimettersi al giudizio degli amministratori medesimi.

« Essa fu d'avviso che, siccome le finanze potrebbero essere tenute a corrispondere gl'interessi delle somme che in quelle opere s'impiegano, così il Governo ed il Parlamento hanno il diritto non solo, ma il dovere di sorvegliare continuamente queste opere, e d'impedire che oltrepassino quel confine che è segnato dalla più assoluta necessità.

« Certamente, anche quando il Governo ed il Parlamento venissero meno nel compimento di quest'officio, le finanze non dovrebbero, in definitiva, rimanere pregiudicate, perchè resterebbe sempre ad esse aperta la via di far escludere quelle spese che una meno avveduta amministrazione avesse inutilmente ordinate; ma ognuno comprenderà come sia più savio e più prudente consiglio prevenire il danno con un'accorta e sagace sorveglianza, anzichè, verificato il medesimo, ricorrere ai rimedi che, il più delle volte, se sono legalmente esperibili, non riescono in fatto ad alcun utile risultamento. »

E dopo queste considerazioni, sulle quali io non mi diffondo, la Camera sanciva questo articolo di legge:

« Art. 3. Unitamente al bilancio del 1860 (felicemente trascorso) dovrà presentarsi al Parlamento un quadro particolareggiato di tutte le spese fatte dalla società della ferrovia *Vittorio Emanuele* sino alla fine dell'anno 1858, sulle quali, a tenore dell'articolo 79 della convenzione approvata colla legge 17 agosto 1857, è garantito dallo Stato l'interesse del 4 1/2 per 0/0.

« All'atto della presentazione dei succitati bilanci sarà egualmente unito il conto delle spese sostenute nell'anno antecedente. »

E non è senza ragione, o signori, che la Camera sanciva questo principio. Voi vedete dal rapporto dell'onorevole relatore del bilancio d'allora già stabilito, come, a rispetto della strada *Vittorio Emanuele*, non si tratti soltanto dell'annua amministrazione mutabile d'anno in anno, ma si tratti per gli anni che corrono di un peso straordinario e nuovo; è la società che fa le spese; vi è un tratto di tempo fisso a calco-

lare quali sono queste spese, per vedere quale sarà la risultanza delle medesime, e se questa società spendesse malamente in impieghi dannosi delle somme, voi non solo, o signori, col danaro dei contribuenti le paghereste, ma formereste un capitale per cui i contribuenti italiani per 90 anni pagherebbero l'interesse delle male spese fatte da questa società.

E ciò dicendo, o signori, non è che io creda che queste malversazioni, che questo spreco di danaro sia avvenuto; ma, dico, rimpetto ad un fatto di questa natura, rimpetto ad un articolo di legge che contiene una simile disposizione, rimpetto al fatto che chi amministra non può agire se non nell'interesse dei contribuenti, si vorrà dire che non vi sia assimilazione degli impiegati di questa società cogli altri impiegati dello Stato?

Forse vi ha questa diversità, che noi abbiamo veduto nei nostri bilanci, per mo' d'esempio, degli ingegneri dello Stato di prima categoria pagati modestamente con cinque o sei mila franchi, e agli ingegneri di questa società invece corrisposti dei 20 o 30,000 franchi, ed altre più favolose somme.

Noi abbiamo veduto per molti anni un egregio direttore di tutte le strade ferrate dello Stato, che da tanti anni conduce l'amministrazione di tutte le strade ferrate dello Stato, corrisposto col tenue stipendio di 8,000 franchi, mentre vediamo invece degli amministratori di alcuni soli tronchi della strada ferrata *Vittorio Emanuele*, come, ad esempio, il direttore del tronco dal Ticino a Susa, corrisposto con 12,000 franchi e più.

Ora, io non dico che, partendo dalla stregua di altre società straniere, siano troppi questi stipendi; pur troppo noi conosciamo la storia di queste società dell'Inghilterra e più della Francia per sapere che noi siamo molto al disotto dei loro esempi.

Ma padrone queste di eccedere quanto il vogliono, esse che non ricorsero ai contribuenti dello Stato per farsi guarentire un interesse; ma qui esiste una garanzia dello Stato non solo sul capitale primitivo, ma anche su quello che si verrà a formare con queste somme malamente spese.

Ora, poichè siamo noi garanti per novant'anni di questo capitale, per qual ragione non dovremo noi, discutendo i bilanci, richiamare gli stipendi della società alla misura stessa di quelli che dà lo Stato? Perchè non dovremo noi, venendo a questa discussione, o aumentare gli stipendi che dà lo Stato, od esigere che la società, diminuendo i proprii, venga a pareggiarli a quelli?

Ora, o signori, lo dice nel suo proemio la legge, e tutti qui hanno ripetuto il motivo per cui si è posto un limite al numero dei deputati impiegati, non fu per fare un'offesa al patriottismo od all'onestà degli impiegati in genere, si è semplicemente ciò fatto, perchè non potesse dirsi che discutono i bilanci coloro che ne vivono. Ancorchè quelli che vivono del bilancio facessero gli atti più eroici di abnegazione, voi non potreste impedire che un sospetto non s'infiltrasse, e che non sembrasse indecoroso che votino i bilanci coloro che ne approfittano.

Se questo si dice dei più modesti impiegati dello Stato, non dovrà dirsi di quelli di una società la quale non può sussistere se non col contributo pubblico, la quale perciò ha nell'andamento proprio e nello stipendio dei suoi impiegati interessi così contrarii a quelli dei contribuenti che noi rappresentiamo? Ora, o signori, se non vi è assimilazione tra questi impiegati e gli altri dello Stato, permettetemi di dirvi che non si dovrà mai più in quest'aula pronunziare la parola *assimilazione*, od invocare il senso e lo spirito della legge; dovremo giudaicamente attenerci alla sola lettera. Ma, se giudaicamente non dobbiamo attenerci alla lettera della legge, se dobbiamo invece invocarne lo spirito, io credo di non avere fallito al debito mio, nè verso coloro contro i quali invocava la legge.

Io dico quindi che, in forza d'assimilazione, in forza dello spirito della legge, gl'impiegati della società *Vittorio Emanuele*, finchè quella società ha bisogno di una garanzia d'interessi dallo Stato, debbono essere assimilati agli altri impiegati del Governo.

DI CAVOUR C., *presidente del Consiglio*. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io non entrerò a discutere la questione sollevata dall'onorevole preopinante; credo che basti all'uopo fare appello al buon senso della Camera; ma, avendo egli nel lungo suo discorso avuta l'arte di far la critica dell'operato del Governo rispetto alla compagnia *Vittorio Emanuele*, io mi credo in debito di dare a questa Assemblea, che tutta, forse, non conosce i particolari di questo grande affare, alcune nozioni, le quali, io confido, dimostreranno che, se mai vi fu operazione utile allo Stato, si fu quella compiutasi dal Governo colla società *Vittorio Emanuele*.

Signori, il Governo cogliendo, negli anni andati, un momento in cui la manìa delle strade ferrate aveva raggiunto il suo apice, in cui le imprese le più arrischiate trovavano fautori, giunse a concedere ad una compagnia francese la costruzione della ferrovia dal confine della Francia sino ai piedi del Cenisio.

Quelli di voi che hanno percorsa quella strada, sia prima, sia dopo la costruzione della ferrovia, capiranno di leggieri che coloro i quali assunsero quell'impresa non ne conoscevano probabilmente tutte le difficoltà.

Diffatti, dal lato della speculazione, la costruzione del tratto della sola Moriana non si concepisce se non in un tempo in cui la smania di speculare sia tale che non si rifugga da ogni intrapresa la più arrischiata.

Pochi anni dopo il Governo, desideroso di aiutare la compagnia e nello stesso tempo di vincere le immense difficoltà che separano la Savoia dall'Italia, cercò modo di attirare questa compagnia in Italia. Il solo modo che trovò si fu di farla acquisitrice della strada da Torino a Novara.

Ma qui si fu dove l'onorevole Mellana vi ha fatto vedere che il Governo acconsentì a che la Società francese pagasse le azioni di Novara col 50 per 0/0 di profitto, e che assicurò il 4 1/2 per 0/0 su questo capitale aumentato del 50 per 0/0.

Sì, signori, il Governo fece questo, e fece ottimamente, e lo vedrete.

Fece ottimamente, in primo luogo, perchè procurò a dei cittadini dello Stato un vistoso guadagno, e quelli che ricordano le condizioni del mercato di Torino e di Genova in quel tempo potranno fare testimonianza che quell'operazione salvò il paese da una crisi finanziaria.

Ma l'onorevole deputato Mellana ha voluto farvi credere che con ciò s'imponeva un onere allo Stato.

No, signori, lo Stato ha fatto un negozio profittevolissimo. E perchè? Perchè la strada da Torino a Novara, ed ora fino al Ticino ed a Susa, conceduta alla società *Vittorio Emanuele*, è valutata al 50 per 0/0 oltre di quello che è costato il solo capitale pagato più del 4 1/2 per 0/0.

Se l'onorevole deputato Mellana, che è molto pratico delle strade ferrate, poichè ha amministrato così bene la strada di Casale, vuole esaminare i conti della società *Vittorio Ema-*

nuele che si pubblicano settimanalmente, riconoscerà che il prodotto netto della strada da Susa al Ticino supera il 4 1/2 per 0/0 del capitale che questo tronco costò alla società *Vittorio Emmanuele*, e, siccome il tronco di Savoia non dà il 4 1/2 per 0/0, ne seguì da questa operazione che si venne a menomare il prodotto della Società sul complesso, e se ne menomò quindi il carico imposto allo Stato.

Ecco che cosa fu quell'operazione finanziaria che l'onorevole deputato Mellana vi dipingeva sotto colori così poco favorevoli a coloro che la compievano.

MELLANA. Domando la parola.

DI CAVOUR C., *ministro*. Aggiungerò ora, a discolpa della non presentazione del conto della società *Vittorio Emanuele*, un fatto.

Voi sapete, o signori, che nella cessione della Savoia alla Francia si è stabilito che la parte di strade ferrate che corre nella Savoia doveva cadere a carico del Governo francese.

Questa divisione tra la Francia e l'Italia della strada *Vittorio Emanuele* non è ancora compiuta, per motivi che è forse inutile ora di ricordare; ma, quando questa divisione sia seguita, quando a carico nostro non rimanga che la strada da Susa al Ticino, qualora si voglia anche aggiungere il tronco da Susa a Bardonechia, io credo che non sarò smentito dagli uomini periti dell'arte, se mi faccio ad assicurare la Camera che la garanzia del 4 1/2 per 0/0 non arrecherà peso veruno alle finanze dello Stato.

Nel fatto concreto io posso assicurare la Camera che l'amministrazione della strada *Vittorio Emanuele* che corre in Italia non sarà per recare aggravio alcuno al bilancio dello Stato.

Vorrei poter dire altrettanto delle strade toscane, delle strade dell'Italia centrale, le quali per alcuni anni, pur troppo, porteranno un aggravio allo Stato; e l'onorevole Mellana potrà convincersene esaminando il bilancio della Toscana, in cui troverà una somma di qualche considerazione per pareggiare l'entrata netta, dallo Stato assicurata alla Toscana. Quindi, se la teoria del deputato Mellana fosse vera, bisognerebbe applicarla assai più agli amministratori delle strade toscane e dell'Italia centrale, che non a quelli della strada *Vittorio Emanuele*, la quale finora costò nulla allo Stato, e che probabilmente, se la divisione si fa sopra basi ragionevoli, non costerà neppur niente per l'avvenire.

Ho creduto di dover dare alla Camera queste poche spiegazioni a giustificazione d'operazioni finanziarie che io ho avuto l'onore di dirigere negli anni addietro.

PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha facoltà di parlare.

MELLANA. Ho domandato la parola non per rientrare nella discussione da me sollevata, giacchè niuno fino ad ora ha contraddetto agli argomenti da me addotti, ma puramente per osservare al presidente del Consiglio che io non ho mossa alcuna censura al Governo da esso gratuitamente difeso, ma che ho solamente narrato un fatto, che non fu e non poteva essere contraddetto. Negli anni addietro io ho combattuto il Governo in tutte le proposte che esso ci ha sottoposte in favore della società *Vittorio Emanuele*; le ho combattute quando ero in tempo di scongiurare i danni; ed oggi al certo non mi pento di quella previdente opposizione.

Ma ora che delle proposte governative il Parlamento, sancendole con legge, ne ha condivisa la responsabilità, non sarebbe nè decoroso nè giusto il muoverne accusa, giacchè si tratta di una legge che ha sancito un contratto bilaterale e che non può essere perciò nè rivocata nè emendata; quindi, lo ripeto, io non ho fatto che la parte storica di quei fatti.

Noterò pure che io ho fatto distinzione fra la società *Vittorio Emanuele* e le altre; e veramente io non conosco esattamente le condizioni delle società di ferrovie dell'Emilia, di Toscana e delle provincie napolitane; ma se ve ne è alcuna nelle identiche condizioni della società *Vittorio Emanuele*, esse ne devono seguire le sorti che io invoco per questa: sebbene mi occorra di osservare all'onorevole presidente del Consiglio che non vi è società alcuna nel regno italico che sia assoggettata da una speciale legge a presentare i suoi conti nel bilancio dello Stato, come vi venne, e giustamente, nella legge da me citata, assoggettata la società *Vittorio Emanuele*.

Chiuderò coll'osservare al presidente del Consiglio, il quale volle ricordare come il deputato Mellana abbia avuto parte all'amministrazione d'una ferrovia, che nè il Mellana, nè gli altri amministratori di quella ferrovia non hanno mai percepito alcun soldo, nè un obolo qualunque sotto qualsiasi titolo.

SANGUINETTI, *relatore*. Sarò brevissimo. Io non seguirò l'onorevole deputato Mellana in ciò che è estraneo alla questione, come non entrerò nei particolari che riguardano la società *Vittorio Emanuele*; solo dirò alla Camera che, quando l'onorevole deputato Mellana vuol privare un cittadino del diritto di eleggibilità perchè amministra una società che ha interessi collo Stato, io debbo dirgli che egli viola o pretende che sia violata apertamente la legge, perchè il diritto di eleggibilità è un diritto che hanno tutti i cittadini dal momento che fanno parte dello Stato, e questo diritto non può esser loro tolto se non da una disposizione chiara ed esplicità della legge.

Io capisco che si fa benissimo ad adottare il principio dell'assimilazione quando volete estendere un diritto; ma quando si tratta di toglierlo, allora io dico che la legge vuol essere considerata quasi come una disposizione penale, cioè ristrettivamente.

Io potrei invocare molti precedenti delle Legislature passate; mi basta il dire che, or son pochi giorni, abbiamo approvata l'elezione dell'onorevole nostro collega il deputato Robecchi, che si trova a capo di una amministrazione, la quale maneggia beni dello Stato, perchè sta scritto nel Codice civile che i beni della Chiesa sono beni dello Stato. Dopo un tal voto, potrebbe la Camera adottare la massima dell'onorevole signor Mellana?

Volete ora voi respingere un'elezione perchè l'eletto fa parte di una società privata che ha un contratto col Governo? Allora tutti quelli che hanno qualche interesse col Governo sarebbero tutti ineleggibili; questa massima sarebbe in pratica inapplicabile, ed in teoria, permettetemi il dirlo, sarebbe assurda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione dell'elezione del conte Oldofredi Tadini a deputato del collegio di Martinengo.

(La Camera approva.)

CINI, *relatore*. Nella seduta di ieri rimase sospesa la deliberazione della Camera sull'elezione del signor Diomede Marvaso a deputato del collegio di Città Nuova.

La Camera rammenterà come questa elezione rimanesse sospesa per raccogliere più esatte informazioni intorno alla posizione ufficiale dell'eletto in Napoli, cioè intorno al sapere se, esercitando il suo ufficio, egli percepiva alcuno stipendio.

Ora io debbo comunicare alla Camera la copia di un dispaccio del ministro Nigra, il quale scrive così al Ministero dell'interno:

« Il signor Diomede Marvaso, eletto a deputato di Città Nuova, è giudice della gran Corte criminale colle funzioni di sostituito procuratore generale, e contemporaneamente è direttore del dicastero di polizia in questa provincia, e riceve cumulativamente lo stipendio di annui ducati 1920, eguale a franchi 8,159 e 80. »

Il signor Marvaso, esercitando realmente l'ufficio di direttore di polizia e ricevendo uno stipendio annuo, cade in quella categoria che dall'ufficio VI, a nome di cui io parlo, fu riguardata ineleggibile; ed essendo direttore del dicastero di polizia, sembra che a carico suo siano anche più gravi le considerazioni che si facevano intorno agli altri direttori di dicastero, cioè che la presenza loro all'ufficio che tengono sia grandemente necessaria e renda sempre più incompatibile la loro qualità con quella di deputato che ne lo allontanerebbe.

In conseguenza propongo, a nome del VI ufficio, l'annullamento della elezione del signor Diomede Marvaso a deputato del collegio di Città Nuova.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del VI ufficio per l'annullamento della elezione del collegio di Città Nuova.

(L'elezione è annullata.)

SALVAGNOLI *relatore*. Collegio di Pozzuoli.

Questo collegio è diviso in cinque sezioni : Pozzuoli, Procida, Forio, Ischia e Ventotene. Comprendono queste 821 elettori, dei quali il 27 gennaio decorso 474 presero parte alla votazione. Per rendere valida la elezione del deputato al primo scrutinio era necessario, a forma della legge, che si riunissero 274 voti a favore dello stesso candidato.

Il commendatore Antonio Scialoia ne raccolse 276; il signor Biagio Russo 66; il padre Giuseppe da Iorio dei Minori Osservanti 58; Francesco Avellino 31 ; andarono dispersi voti 41 ; due furono annullati.

Il signor Antonio Scialoia fu proclamato deputato dal presidente della sezione principale di Pozzuoli.

Tutte le operazioni elettorali procedettero in perfetta regola nelle sezioni di Pozzuoli, di Procida, di Ischia; la sezione quinta di Ventotene non si riunì, e per conseguenza quegli elettori non votarono. Il numero degli elettori di quella sezione è di 31. Niun reclamo esiste contro la elezione, nè contro questa circostanza per parte degli elettori di Ventotene.

L' VIII ufficio ha ritenuto che questa irregolarità non induca la nullità della elezione, perchè, ritenendo anche che 31 elettori di Ventotene prendessero tutti parte alla votazione e tutti dessero il loro voto allo stesso candidato che ha ottenuto maggiori voti dopo il commendatore Scialoia, tutto ciò non varierebbe il risultato definitivo, restando sempre il signor Scialoia superiore del suo competitore di voti 179.

Per questi motivi ho l'onore, a nome dell'VIII ufficio, di proporvi di dichiarare valida la elezione a deputato del collegio di Pozzuoli del commendatore Antonio Scialoia, segretario generale del ministero di agricoltura e commercio.

(La Camera approva.)

Collegio di Giarre.

Questo collegio si compone di 10 sezioni, che noverano 1566 elettori iscritti; 1352 presero parte alla votazione.

Il signor Alessandro Grassi ottenne 801 voti, il signor Majorana Benedetto 286, il signor Michele Bertolami 224; 39 voti andarono dispersi, e due furono dichiarati nulli.

Il presidente della sezione principale dichiarò eletto il signor Alessandro Grassi che aveva raccolto un numero di voti molto superiore a quello ch'è richiesto dalla legge. Tutte le operazioni procedettero regolarmente.

Fu sospesa la relazione di quest'elezione, perchè si adduceva che il signor Grassi era stato eletto delegato del Governo. Prese le debite informazioni, risultò che il signor Grassi fu nominato, a sua insaputa, delegato del Governo, con decreto del 13 febbraio, cioè 16 giorni dopo la seguita votazione, e che non ha accettato questo impiego. Quindi ho l'onore di proporvi a nome dell'ufficio VIII la convalidazione dell'elezione del signor Alessandro Grassi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio.

(La Camera approva.)

AMARI, *relatore*. Ho l'onore di render conto della risoluzione presa dall'VIII ufficio sull'elezione fatta dal collegio di Poggio Mirteto, provincia dell'Umbria.

Questo collegio è composto di cinque sezioni, Poggio Mirteto con 230 elettori iscritti, Fara con 115, Narni con 109, Magliano con 93, Canemorto con 44.

Sono obbligato a notare queste cifre, perchè da esse dipendono principalmente le conclusioni a cui è venuto l'ufficio.

Il giorno 27 gennaio, epoca delle elezioni generali, non procedettero alle operazioni elettorali che tre sezioni, e le minori, cioè Magliano, Narni e Canemorto; le altre due, che sono Poggio Mirteto e Fara, le quali esse sole compongono la maggioranza del collegio, cioè 345 su 591 elettori, non poterono eseguire la votazione per l'invasione, in parte avvenuta ed in parte minacciata, delle truppe pontificie.

Il giorno 27 adunque le tre sezioni che votarono diedero il seguente risultato:

Narni elettori iscritti 109, votanti soltanto 49; Magliano iscritti 93, votanti 44 ; Canemorto iscritti 44, votanti 15. Insomma di 246 iscritti non votarono che 108.

Di questi 108 votanti il signor Romolo Federici ottenne voti 101 ; 4 il conte Pepoli; 3 andarono dispersi; in conseguenza non ebbe il signor Federici che voti 101 sopra 591 elettori.

Da ciò è chiaro che, non avendo raggiunto le due maggioranze volute dalla legge, l'elezione non si potrebbe tenere per valida. Pur nondimeno l'ufficio ha voluto tener presenti alcuni de' precedenti della Camera, i quali, sebbene non leghino la Camera successiva, tuttavia, secondo l'opinione dell'ufficio stesso e del relatore, sempre sono rispettabili.

Ora intorno a questa parte noi troviamo una grande varietà di disposizioni, e quando mancano più sezioni al voto, principalmente quando la causa è involontaria, allora si è trovata una varietà di giurisprudenza , la quale però non è arrivata sino al punto di ammettere come valida l'elezione quando non siano concorsi almeno un terzo degli elettori inscritti; e siccome in questa elezione i votanti non arrivano neppure alla metà del terzo, non ha creduto l'ufficio di poterla convalidare, e per mio organo ve ne propone l'annullamento.

È giusto però di osservare una irregolarità, la quale, sebbene non abbia influenza, pur nondimeno per la sua singolarità merita che se ne tenga qualche conto per l'argomento che se ne può trarre.

In fine del verbale della sezione di Magliano è dichiarata una circostanza singolare, cioè che fu ammesso a votare un certo signor Francesco Gennini, il quale non aveva qualità di elettore di quella sezione, e fu ammesso per la qualifica, come dice espressamente il verbale, che rivestiva di sindaco di Montebuono; e più strano ancora apparisce il motivo per cui l'ufficio si credette in facoltà di ammetterlo, il quale si è che una persona di fiducia aveva assicurato essere volere superiore di ammettere a votare i sindaci, abbenchè non iscritti nelle liste.

Se questo fatto è accertato, svela una circostanza che potrebbe avere una certa gravità, cioè a dire una ingerenza che la legge non permette all'autorità, anche nel determinare la qualità degli elettori e dei votanti. Quindi è giusto che la Camera ne abbia notizia, affinchè, mercè della sua disapprovazione, non avvengano più per l'avvenire casi simili.

In quest'elezione fortunatamente sono tutti d'accordo, perchè le due sezioni le quali avevano le prime votato non si recarono neppure all'ufficio centrale. La sezione principale di Poggio Mirteto non votò; la sezione di Narni, quantunque avesse votato, non mandò il verbale nella prima, nè nella seconda giornata stabilita per l'elezione, e lo mandò solamente ora agli uffizi del Parlamento, ed inoltre nelle carte si riscontra pure che l'operazione fu incompleta.

L'avviso è adunque unanime per l'annullamento, ed io a nome dell'ufficio ve lo propongo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'VIII ufficio che sono per l'annullamento dell'elezione del collegio di Poggio Mirteto nella persona di Romolo Federici.

(L'elezione è annullata.)

Vi sono altri relatori dell'VIII ufficio?

MUSOLINO, *relatore*. Signori, nella qualità di relatore dell'VIII ufficio ho l'onore di sottoporre al giudizio definitivo della Camera l'elezione del collegio di Fuligno, la quale, contestata da una parte dello stesso ufficio, è ritenuta dall'altra parte come completamente valida.

Pochissime parole sul fatto; la Camera pronunzierà in ultimo appello.

Il collegio di Fuligno è composto di 5 sezioni: Fuligno, Assisi, Gualdo-Tadino, Nocera, Spello. Gli elettori iscritti ascendono in complesso ad 866; votarono 438. Di questi si pronunziarono a favore del signor avvocato Tiberio Berardi 326, e 90 a favore del signor Angelo Marini; 18 voti erano dispersi, e 4 dichiarati nulli, cosicchè nella prima ed unica votazione il signor avvocato Tiberio Berardi, avendo conseguito la maggioranza assoluta, venne proclamato deputato.

In questa elezione vi è una irregolarità. Nella sezione di Nocera ventun individui non compresi nelle liste elettorali venivano indebitamente chiamati a dare il loro voto. Un tal fatto era condannato da tutti i membri dell'uffizio che ho l'onore di rappresentare; non tutti però ne traevano la stessa conseguenza: la minoranza, rappresentata da sette deputati, considerando come insanabile la violazione delle liste elettorali, votava per la nullità, non solo dei ventun voti indebitamente dati, ma per la nullità della votazione della intera sezione, e quindi della elezione; la maggioranza invece, ritenendo come nulli soltanto i ventun voti, riguardava come validi i rimanenti.

E pare che questo partito debba essere preferito, appoggiato qual è a moltiplici antecedenti delle anteriori, e anche di questa stessa Legislatura; tanto più che, sottraendo dai 326 voti conseguiti dal signor Berardi i ventun nulli, ne rimarrebbero sempre a suo benefizio 305, numero di gran lunga superiore al terzo degli iscritti e alla metà dei votanti, e di molto superiore a fronte dei 90 ottenuti dal signor Marini, il quale era egli stesso così convinto della legalità del procedimento che non faceva alcuna protesta.

Per queste ragioni, a nome dell'ufficio, prego la Camera di voler dichiarare valida l'elezione del collegio di Fuligno nella persona del signor Tiberio Berardi.

(La Camera approva.)

MAZZA, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera le conclusioni dell'ufficio IX sulle operazioni elettorali dei seguenti collegi:

2° collegio di Messina.

La Camera ha già sentita, in una delle precedenti tornate, l'esposizione dei titoli elettorali, per cui l'elezione del signor Giuseppe La Farina debb'essere convalidata.

Fu sollevata la questione riguardante la persona dell'eletto, e furono rimandate le carte dell'elezione all'ufficio per i voluti schiarimenti.

Questi schiarimenti vennero chiesti al Ministero, e il Ministero ha fatta la risposta, che avrò l'onore di leggere testualmente alla Camera:

« Il cavaliere Giuseppe La Farina fu nominato consigliere di Stato, in sostituzione del conte di Santa Rosa, con reale decreto del 24 ottobre scorso, e posto temporariamente a disposizione del Ministero, onde potesse così abbandonare il suo posto e recarsi in Sicilia per prestarvi l'opera sua come consigliere di luogotenenza.

« Da ciò la S. V. può scorgere come il La Farina sia stato nominato consigliere in pianta, poichè, coll'affidargli tale carica, venne appunto a completare il numero di ventidue consiglieri. »

Posto questo fatto, l'ufficio, considerando che il signor La Farina era stato nominato consigliere di Stato in pianta, fece il seguente ragionamento:

Se il signor La Farina fu nominato consigliere di Stato ordinario, non poteva scadere da questa carica che per uno dei seguenti motivi: cioè, o per revoca, o per ispontanea rinuncia, o per incompatibilità di altro ufficio ch'egli avesse accettato, o in fine per altro fatto che lo facesse decadere di pien diritto, *ipso iure*, dalla carica stessa.

Ora, nessuno di questi motivi si è avverato. Non vi fu revoca, e d'altra parte non vi poteva essere che secondo il tenore della legge, la quale prescrive che revoca non vi possa essere da consigliere di Stato tranne per decreto motivato del Re. Non vi fu spontanea rinuncia, poichè di questa non risulta. Non vi fu nessuna incompatibilità d'ufficio in cui egli sia entrato, e che l'abbia reso ineleggibile. Non ci fu nessun altro fatto che lo facesse decadere di pien diritto dalla carica di consigliere; giacchè come tale non potrà al certo riguardarsi dalla Camera il fatto d'aver egli accettata una missione temporanea in Sicilia; e a qualunque partito si appartenga, credo che concorreremo tutti in questa opinione, che i cittadini, i quali in quelle circostanze straordinarie hanno potuto sobbarcarsi a qualche ufficio in servizio dello Stato, non devono riceverne detrimento alla loro posizione personale.

Se dunque per questi motivi egli non ha potuto decadere dalla carica alla quale il signor La Farina fu nominato col decreto poc'anzi citato, rimane che il signor Giuseppe La Farina debbe oggi considerarsi consigliere di Stato ordinario come lo fu il giorno che venne nominato. Se è consigliere di Stato ordinario, è ammessibile, secondo la legge: io ripeto quindi le stesse conclusioni dell'ufficio, che già ebbi il pregio di riferire, che sia confermata la sua elezione a deputato del 2° collegio di Messina.

MELLANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MELLANA. La contestazione da me mossa non è personale, ma di principio. Quindi mi bastava la semplice lettura della lettera testè fatta dall'onorevole relatore per prendere una decisione sull'interpellanza che ebbi l'onore di muovere, senza il corredo delle argomentazioni dall'onorevole relatore fatte posteriormente.

Dal giorno ch'è dichiarato che il signor La Farina fu nominato fra i consiglieri portati dalla pianta, che esso si allontanava temporaneamente in forza di decreto reale, e che ri-

prendeva il suo posto, non vi è più dubbio che il signor La Farina è tra i consiglieri in pianta, tra i consiglieri di Stato che, secondo la legge, possono trovar seggio in quest'aula; ma non è risolta la questione da me fatta.

Io ho mossa una questione di principii, se, cioè, possa, in forza della legge, sedere in questo Parlamento un consigliere di Stato che non si trovi nella pianta organica dell'instituzione di quel corpo, ed il cui stipendio non è inscritto nel bilancio.

E qui non rinnovo la questione del diritto che abbia il Governo di farlo, questione che la Camera oggi non può discutere, e che verrà acconcia quando si tratterà del bilancio.

Il Governo ha il diritto di nominare i consiglieri di Stato: egli è solo i consiglieri in pianta, e non i consiglieri straordinari che possono sedere nella Camera; in quanto che, quando il legislatore ha detto: vi siederanno i consiglieri di Stato, ha inteso unicamente di dire: i consiglieri di Stato portati dalla pianta.

Se questa osservazione non vale pel signor La Farina, il quale consta che è in pianta, essa vale per un altro consigliere ch'è un mio amico, la quale considerazione d'amicizia però non mi rimove per nulla dal sostenere la medesima tesi di principio.

Domando dunque alla Camera se in oggi si debba sollevare questa quistione. Io, quanto all'elezione del signor La Farina, la voto di cuore con tutti gli altri; ma la quistione di principio da me sollevata ricade su di un altro dei nostri colleghi; domando dunque alla Camera se, votando per quest'elezione, non si pregiudichi alla quistione da me mossa.

Voci. No! no!

MAZZA, *relatore*. Io non ho nessuna difficoltà che l'onorevole Mellana sospenda la sua interpellanza a questo riguardo e la rimandi al giorno in cui si tratterà di un deputato eletto, la cui nomina dipenda dall'articolo di cui si tratta.

Questo consigliere ordinario, di cui ora esclusivamente si tratta, fu nominato in pianta; per conseguenza la sua condizione è fuori di controversia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni del relatore pella convalidazione dell'elezione del cavaliere Giuseppe La Farina, fatta dal secondo collegio di Messina.

(La Camera appprova.)

MELLANA. Resta inteso che io mi riservo di tornare su questa questione al momento in cui verrà in campo la questione degli impiegati.

Voci. Sì! sì!

MAZZA, *relatore*. Debbo ancora riferire alla Camera sopra l'elezione del collegio d'Isili.

Questo collegio comprende dieci sezioni, nelle quali sono inscritti 1916 elettori.

Di questi votarono al primo scrutinio 529; e conseguirono il signor cavaliere D. Giuseppe Michele Grixoni voti 310, il signor Giovanni Antonio Sanna 210.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si passò al ballottaggio.

Ottennero in questo il signor cavaliere D. Giuseppe Michele Grixoni voti 494, il signor Sanna 278, sopra 781 votanti.

Il primo, avendo ottenuto la maggioranza voluta, fu proclamato deputato.

Mi corre debito anzitutto di avvertire la Camera che due delle 10 sezioni non presero parte alla prima votazione, e sono la sezione di Baressa e quella di Lunamatrona.

La prima non prese parte alla votazione per difetto di numero; la seconda perchè, quando si venne alla nomina dell'ufficio definitivo, nessuno lia voluto accettare la carica di presidente, e gli scrutatori, che dovevano sottentrare a termini di legge, ricusarono pur essi l'ufficio.

Il caso non è previsto; la legge non dice come dovessero gli elettori procedere in questo caso.

Quanto alla votazione non seguita nella sezione di Baressa, giacchè gli elettori si astennero volontariamente di prendervi parte, è evidente che la loro mancanza non può nuocere al risultato della elezione; quanto alla votazione non seguita nella sezione di Lunamatrona, è d'uopo considerare che la colpa ricade veramente, in primo luogo, sopra quelli che non hanno accettato il seggio, e in secondo luogo, se si vuole, sulla stessa legge, la quale non prevede il caso.

Che, siccome questa sezione prese parte alla seconda votazione, così essa ha compensato in qualche modo il difetto della prima, e ha dichiarato coi fatti di voler scegliere fra i due candidati. È vero, d'altra parte, che, quand'anche taccia la legge in questo caso, siccome in quel giorno si dovea pur fare la votazione, così nel silenzio della legge gli elettori avrebbero potuto provvedere a loro stessi e nominare un altro seggio presidenziale.

Al postutto, quando bene tutti gli elettori di questa sezione, che sono 178, avessero preso parte alla prima votazione, il risultato dello squittinio non sarebbe punto mutato, e il ballottaggio avrebbe sempre dovuto seguire tra i due candidati tra i quali è seguito.

Infatti, se questi 178 elettori della sezione di Lunamatrona si volessero aggiungere ai 210 che votarono pel signor Sanna, avremmo un numero di 388 voti, che sarebbe minore del terzo degli iscritti, che è di 1916.

Per conseguenza, siccome il signor Sanna non avrebbe potuto, anche in quest'ipotesi, essere proclamato deputato, sempre avrebbe avuto luogo il ballottaggio.

Ove poi si supponga che questi 178 voti fossero stati dati ad altra persona estranea, il ballottaggio avrebbe pur sempre dovuto seguire tra le stesse persone, poichè avevano ottenuto un numero di voti maggiore di 178.

Dunque, in ogni peggiore ipotesi, l'astensione della sezione di Lunamatrona non ha potuto cambiare il risultato dello squittinio.

Vari richiami furono inoltre sporti all'ufficio della prima sezione: si è lamentato primieramente che le liste della sezione di Senis non fossero autentiche; a questo riguardo l'ufficio non potè a meno di avvertire che l'ufficio della sezione principale non era già quello di esaminare la regolarità maggiore o minore delle liste; nè, d'altra parte, risulta ben chiaramente indicato in che cosa consistesse la mancanza di autenticità delle medesime liste.

Si aggiunse pure dall'ufficio della sezione principale, che *si diceva* da alcuni elettori della sezione medesima di Senis, che molti meno votanti apparivano nelle liste del comune di Nurri appartenenti a quella sezione, di quello che si affermava aver presa parte al voto.

Ma anche a tal riguardo si può domandare perchè mai gli elettori della sezione di Senis, quelli specialmente che stavano pel candidato opposto, avessero aspettato a reclamare all'ufficio della sezione principale contro quel fatto. D'altra parte la stessa affermazione non potrebbe essere più vaga, perchè non constata altro che dei *si dice*; SI DICE *da alcuni* che i votanti appariscano in maggior numero degli inscritti nel sopraddetto comune.

Ma ci sono appunti più gravi, sempre riguardanti la stessa sezione di Senis. All'ufficio della sezione principale, il presidente della sezione di Laconi ha dichiarato che la maggior parte delle schede nella sezione di Senis erano state scritte

fuori dell'ufficio, e per conseguenza contro il prescritto della legge.

Si affermò ancora che uno scrutatore aveva in certo modo obbligato a votare un elettore, dicendogli che *altrimenti se ne pentirebbe.*

Si disse finalmente che per qualche tempo l'urna non era stata custodita che da due membri e dal segretario, mentre la legge prescrive tre membri dell'ufficio, e vuolsi veramente avvertire, a questo riguardo, che secondo i voti delle precedenti Legislature il segretario non si considera come membro dell'ufficio. Questi appunti sono assai gravi per sè: ma l'ufficio non ha creduto di venire ad esame sul merito dei medesimi; e ciò per due massime ragioni. La prima, perchè queste attestazioni furono fatte alla sezione principale e fuori della sezione dove sarebbero avvenuti i fatti lamentati; furono fatte da elettori che non aveano testimoniato i fatti medesimi, e mentre nella sezione di Senis, di cui si tratta, nessun elettore, anche fra quelli che votarono in favore del competitore dell'eletto, è sorto a protestare.

La seconda ragione, che è perentoria, è questa: che si tratta cioè d'una sola sezione, e che, quand'anche si volessero annullare tutti i voti ottenuti dall'eletto in questa sezione, gli rimarrebbe tuttavia una considerevole maggioranza. In fatti l'eletto ottenne nella sezione di Senis 107 voti, e siccome il numero totale dei suffragi da lui conseguiti è di 494, se si deducono i 107 voti da lui ottenuti nella sezione di Senis, gli rimangono 387 voti. Ora il suo avversario avendone riportati 278, rimarrebbero ancora all'eletto 109 voti di maggioranza.

Debbo ancora avvertire alla Camera, sebbene su di ciò non siavi esplicito richiamo, che nelle due sezioni di Baressa e di Lunamatrona parrebbe che si sia votato sopra le liste del 1859, non rettificate nell'anno scorso. Ma il peggior effetto di queste irregolarità nelle liste sarebbe che si dovessero annullare le votazioni delle due sezioni di Barezza e di Lunamatrona; sarebbe come dire che, se non erano in pronto le liste per l'anno nuovo, gli elettori di quelle due sezioni non avrebbero potuto votare. Ebbene, quand'anche si annullassero le votazioni di queste due sezioni, e a questi annullamenti si aggiungesse pur quello, già fatto in ipotesi, della votazione di Senis, pur tuttavia l'eletto avrebbe sempre una maggioranza.

Infatti abbiamo già annullata in ipotesi la votazione di Senis in 107 voti; se annulliamo ancora quella di Baressa in 68, e quello di Lunamatrona in 32, noi abbiamo un totale di 207 voti annullati.

Il numero dei voti conseguiti dal deputato eletto è di 494; sottraendone 207, restano 287 voti; mentre l'altro candidato non ne avrebbe avuti che 272; poichè converrebbe, nella seconda ipotesi, sottrargli i sei voti che ebbe nella sezione di Lunamatrona. Per conseguenza il deputato eletto avrebbe sempre 15 voti di maggioranza certa, contro cui non havvi protesta nè di brogli, nè di pressione.

Per queste ragioni l'ufficio ha concluso, come io vi propongo, di approvare l'elezione del signor Grixoni a deputato del collegio d'Isili.

(La Camera approva.)

Collegio di Regalbuto.

In questo collegio sono inscritti 507 elettori, salvo la sezione di Carcaci, della quale non risulta all'ufficio il numero preciso degli inscritti, mancando i processi verbali, giacchè in questa sezione non si è potuto procedere alla votazione. Parlerò in seguito di questo fatto.

507 pertanto sono, salvo la detta eccezione, gli elettori inscritti, de' quali votarono 455.

Il signor professore Placido De Luca ottenne 334 voti; il signor Faro Filadelfo 77; il signor Citelli Vito 43; nulli 1.

Il signor Placido De Luca, avendo ottenuto la maggioranza prescritta dalla legge, fu proclamato deputato.

L'ufficio tuttavia sospese di approvare quest'elezione, perchè, come ho detto, s'ignorava il numero degli inscritti nella sezione di Carcaci; e, naturalmente, mancando questa cifra degli inscritti, non si poteva sapere al giusto se il numero totale dei voti conseguiti dall'eletto avesse superato, come è necessario, il terzo degli inscritti. Si chiesero schiarimenti al luogotenente generale della Sicilia; e questi rispose che il comune di Carcaci ha 78 abitanti; così che, se anche tutti si supponessero elettori, sarebbero 555 gli inscritti e 455 i votanti. Ora essendo 334 i voti ottenuti dal signor De Luca, egli avrebbe sempre la maggioranza assoluta; io conseguentemente propongo alla Camera che voglia confermare l'elezione del signor professore De Luca a deputato del collegio di Regalbuto.

(La Camera approva.)

MAZZIOTTI, *relatore*. Collegio di Bovino.

Questo collegio era diviso in sei sezioni: Bovino, Accervia, Sant'Agata, Deliceto, Orsara, Castelfranco; intanto nell'uffizio centrale di Bovino comparve il presidente di una settima sezione, cioè quella di Greci.

L'uffizio non tenne conto affatto nè degli inscritti elettori di questa sezione nè dei votanti, perchè il verbale che portava il presidente era informe, e non vi erano liste elettorali; così, non calcolando affatto quegli elettori, veniva alla seguente conclusione: se tutti gli inscritti dell'intero collegio sono 796, se hanno votato 491, e il marchese Rodolfo D'Afflitto ha ottenuto 326 voti, il marchese Rodolfo D'Afflitto ha ottenuta la maggioranza voluta dalla legge ed è il rappresentante di questo collegio.

Contro questa proclamazione dell'uffizio sorse a protestare un tale De Maio, e, dirò meglio, non a protestare dinanzi all'uffizio, ma a presentare petizione al presidente di questa Camera. Egli si lagna che il collegio di Bovino non abbia voluto tener conto dei voti raccolti a suo favore per la maggior parte in Greci; si lagna ancora che non siano stati ammessi a votare due altri comuni, non pel giorno 27, come erano chiamati dal primo decreto, ma pel giorno 3 febbraio; anche nel caso che non ci fosse stato ballottaggio, giacchè non potevano quei due comuni intervenire alla prima votazione trovandosi un comune insorto, e la maggior parte degli elettori dell'altro fossero accorsi per reprimere quel movimento.

L'ufficio IX, avendo esaminato accuratamente la pratica, è venuto nella seguente conclusione:

Il verbale presenterebbe veramente molte difficoltà; l'ufficio sarebbe in dubbio, nello stato attuale della questione, d'annullare o no l'elezione del signor marchese D'Afflitto; si dovrebbero quindi chiedere degli schiarimenti.

Si è considerato ancora che l'attendere questi schiarimenti porterebbe una perdita grande di tempo, e che altra mezza giornata forse si toglierebbe alla Camera quando fosse ancora riferita quest'elezione, e ciò mentre tanta premura si ha di costituirsi e così gravi sono gl'interessi da discutere.

Questa poi era puramente una questione accademica, poichè il signor marchese D'Afflitto, nominato senatore del regno, ha già accettato quest'alta carica, e, in conseguenza, non può più essere deputato, per l'incompatibilità che esiste fra l'essere rappresentante del popolo e l'essere senatore. Quindi, per economia di tempo, il IX ufficio unanime vi propone di annullare a questo solo titolo la presente elezione.

Siccome poi nelle carte si hanno sufficienti indizi per cre-

dere che vi sia stato broglio, il IX ufficio m'incarica di farvi una seconda proposta, quella di deferire gli atti elettorali all'autorità giudiziaria, affinchè verifichi se veramente il comune di Greci fosse stato autorizzato dal governatore a formare una sezione separata; se vi fosse stata o no una lista separata elettorale; se effettivamente abbia avuto luogo la votazione tanto per la nomina dell'ufficio definitivo, quanto per l'elezione del deputato; e, quante volte trovasse colpa negli elettori di quel comune, infliggesse la pena esemplare, acciocchè per l'avvenire non si cada più in questi sconci.

CEMPINI. Chieggo facoltà di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CEMPINI. L'onorevole relatore in nome dell'ufficio IX ci ha proposto l'annullamento dell'elezione del signor D'Afflitto, inquantochè egli è adesso senatore, ed ha l'altro giorno prestato il giuramento, ed assunta anche la qualità di segretario del Senato. Ora pare a me che la Camera, per essere coerente a quanto decise oggi stesso in proposito dell'elezione del signor Celestino Bianchi, debba procedere a dichiarare valida la elezione del signor D'Afflitto, inquantochè era eleggibile al momento in cui la sua elezione avvenne; ma dichiari poi vacante il collegio di Bovino, allo stesso modo che si dichiarò vacante quello di Montalcino. (*Segni di assenso*)

MAZZIOTTI, *relatore*. Io non mi oppongo alle conclusioni dell'onorevole collega, anche per rendere omaggio alla decisione testè stata presa dalla Camera.

PRESIDENTE. In questo caso pongo ai voti le conclusioni...

BERTOLAMI. Si dovrebbe votare nello stesso modo che si è fatto per il signor Lambruschini.

CEMPINI. Mi scusi, ma havvi una grande differenza tra i due casi. Il signor Lambruschini fu creato senatore l'anno scorso, ed accettò tale qualità fino dal giugno passato, cosicchè era già reso ineleggibile al gennaio di questo anno quando veniva eletto, mentre il signor D'Afflitto, il quale non accettò la qualità senatoria che posteriormente all'elezione, in gennaio era eleggibile. Non parmi quindi che si possa votare nello stesso modo.

BERTOLAMI. Accetto la data spiegazione.

PRESIDENTE. Il signor relatore aderendo alla proposta fatta dal deputato Cempini, pongo ai voti prima di tutto la convalidazione dell'elezione.

CHIAVES. Perdoni, signor presidente; ma mi pare che si tratta qui di un individuo il quale non può far parte della Camera; epperciò la deliberazione che la Camera deve prendere, e che, se ben mi ricordo, nei precedenti della Camera soventi volte fu presa, si è di passare all'ordine del giorno puro e semplice sovra queste conclusioni. Poichè, in seguito a questa convalidazione, si dice: la Camera decide che il collegio è vacante (il collegio che ha eletto questo deputato); non so se ciò sia nelle attribuzioni della Camera.

In fatto di vacanze di collegi è competente il Governo, come è competente in fatto di riconvocazioni dei collegi stessi.

La Camera non fa che vedere se sia valida o no quest'elezione. La questione di validità o di nullità presentandosi oziosa, la Camera passa all'ordine del giorno puro e semplice sopra quest'elezione. Con ciò non occorre di votare l'elezione, poichè trattasi di un individuo che, secondo lo Statuto, non può far parte della Camera.

PRESIDENTE. Ma vi è un precedente molto vicino in altro senso: pochi istanti fa fu discussa e convalidata un'elezione della stessa specie, colla dichiarazione che il collegio rimaneva vacante, stantechè l'eletto aveva accettato un ufficio che lo rendeva ineleggibile.

CHIAVES. Credo che si trattava d'annullamento, non di convalidazione.

PRESIDENTE. Si trattava di convalidazione.

Pongo dunque ai voti la proposta conferma dell'elezione del signor marchese Rodolfo d'Afflitto, con dichiarazione che il collegio rimane vacante.

(La Camera approva.)

MASSARI. Prego il signor presidente di porre ai voti la proposta d'inchiesta.

PRESIDENTE. Il signor relatore ha anche proposta un'inchiesta. La pongo ai voti.

ALFIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI. Io mi oppongo a questa proposta, in quanto che la Camera non può, ora che non è ancor costituita, ricorrere all'inchiesta che per accertarsi della condizione in cui trovasi l'eletto; essa non può addivenirvi se non per illuminare il proprio giudizio; ora il giudizio è portato dal voto che ha emesso poc'anzi. Io non so per quale scopo essa ordinerebbe quest'inchiesta, giacchè col voto che la maggioranza ha dato or ora ha dichiarato l'elezione convalidata, dichiarando nello stesso tempo che quel collegio era vacante; non si tratta quindi più di sapere, dietro un'inchiesta, se la nomina possa essere validata o no. Tolta questa quistione, la Camera non ne ha più alcuna da verificare. Spetta piuttosto al Governo, se lo crederà, dietro le cose esposte dal relatore, di fare un'inchiesta, ma non alla Camera.

MAZZIOTTI, *relatore*. Non si tratta propriamente di una inchiesta, ma di deferire un fatto all'autorità giudiziaria, la quale, quando lo stimi, penserà a punirlo.

Non penso poi che la Camera, sebbene formi una specie di giurì per la sola convalidazione od annullamento delle elezioni, non possa denunciare all'autorità competente un fatto ch'essa crede criminoso, mentre ciò si può fare da qualunque cittadino.

BERTEA. Io mi associo all'onorevole Alfieri nel pregare la Camera a passare all'ordine del giorno sopra quest'inchiesta, che si riferisce bensì a fatti correlativi all'elezione, ma che non possono avere alcun'influenza sulle determinazioni della Camera, e tanto meno nel caso concreto, nel quale la Camera ha già pronunciato.

Questa mia osservazione è consona a quella che aveva già l'altro giorno l'onore di fare intorno all'elezione del signor Guglianetti, per la proposta fatta allora dall'onorevole deputato Paternostro, relativa alla domanda anche di alcuni elettori sopra fatti di corruzione attribuita a chi si trovava competitore coll'onorevole Guglianetti.

Non ripeterò ora l'argomento già addotto, che cioè la Camera non ha altre attribuzioni, quando si tratta di verificazione di elezioni, se non di considerare le condizioni intrinseche della elezione in rapporto alla persona che venne a trionfare; non lo ripeterò, perchè non vorrei che mi fosse rinnovato dall'onorevole Mellana il rimprovero indiretto che mi dirigeva, quando diceva di non associarsi alla mia osservazione, in quanto che tutto ciò che si riferisce alle elezioni fosse nel diritto e nella dignità della Camera di accuratamente esaminarlo.

Certamente quanti qui siamo (ed io non sono ad alcun altro secondo), siamo vigili custodi della libertà delle elezioni e della dignità della Camera; ma a questo riguardo farò osservare che, come è sacra la libertà delle elezioni e la dignità della Camera, è egualmente sacra la fama, l'onore e la riputazione dei cittadini. Ora, siccome questi fatti, i quali vengono denunciati nelle elezioni, non sono ordinariamente corroborati da alcuna

prova, io non credo che la Camera debba coprire colla sua autorità queste semplici allegazioni, perchè, così facendo, comincierebbe a pregiudicare la questione, credendo probabile il fatto che venne semplicemente allegato. In secondo luogo la Camera verrebbe a ledere il diritto di colui che, nel caso di corruzione, per esempio, sia fatto segno di una protesta di elettori.

Infatti il broglio elettorale è un reato di ordine pubblico. Ora noi non possiamo considerare la protesta di questi elettori come una vera querela o denuncia, ma unicamente come un documento che si unisce al verbale dell'elezione, e sotto quest'aspetto ne verrebbe defraudato il diritto in colui che è vittima di questa protesta di poter agire contro i calunniatori o diffamatori, valendosi delle disposizioni della legge, perchè si coprirebbero della maestà della Camera, per dire: non sono io che ho denunciato questo al Pubblico Ministero, ma è la Camera; quindi io sono incensurabile a questo riguardo.

Credo pertanto che la Camera, seguendo anche in questa parte i motivi che furono introdotti nella relazione che accompagnava la legge sui brogli elettorali, stata presentata nel 1858 dagli onorevoli signori ministri di grazia e giustizia e dell'interno, signori Deforesta e Cavour, i quali in quella relazione dichiaravano che il giudizio dei brogli elettorali era deferto alla competenza dell'autorità giudiziaria, e solo allorquando i fatti fossero relativi alle condizioni di elezione di un deputato, in quest'unico caso fosse di esclusiva competenza della Camera, credo, dico, che la Camera debba passare all'ordine del giorno, perchè, se i fatti denunciati fossero veritieri, avrebbe spettato al procuratore del Re del circondario, nel quale questi fatti siano succeduti, di procedere contro coloro che abbiano dato luogo a questi brogli elettorali.

MASSARI. Siccome l'onorevole relatore, per abbreviare la discussione, non ha potuto dar contezza ragguagliata alla Camera dei particolari del fatto, così i miei onorevoli amici Alfieri e Bertea, non conoscendo questi particolari sulla elezione, presero a propugnare la sentenza contraria alla proposta che unanime vi presentò il vostro ufficio.

Io naturalmente dovrò imitare l'esempio del relatore e non entrare in ragguagli; solamente affermo che in questa elezione (e i miei onorevoli colleghi che avranno la pazienza di leggere i documenti se ne convinceranno) vi sono stati fatti gravissimi, i quali, quando fossero accertati, meriterebbero una pronta ed esemplare punizione.

La persona dell'onorevole eletto è affatto estranea a quanto accadde, e la responsabilità dei fatti a cui accenno pesa esclusivamente sopra i suoi avversari; ond'è che a me sembra che la proposta dell'ufficio non deve menomamente essere contraddetta. Ricordatevi, signori, che si tratta di un paese nuovo all'esercizio della libertà; di un paese dove, per lunga serie di anni, un Governo, che io non qualifico, perchè il mondo civile lo ha qualificato, e con l'esempio e colle parole, e in tutti i modi ha praticato la corruzione. Io prego la Camera a prendere la decisione che viene proposta, affinchè in quel paese si vegga che col nuovo regime della libertà si è introdotto il culto della moralità e dell'osservanza alla legge, segnatamente in materia così delicata come è quella delle elezioni; perciò domando che le carte vengano trasmesse al Ministero, affinchè esso prenda gli opportuni concerti coll'autorità giudiziaria, per accertare se vi sia luogo ad inchiesta, quindi a giudizio.

BERTEA. Vorrei sapere, senza levare il velo che finora ha coperto questo fatto delle operazioni elettorali, vorrei sapere se vi sono elementi di prova, oppure semplici allegazioni di alcuni elettori: quando vi siano elementi di prova, non mi discosterei dalla proposta; ma se sono soltanto allegazioni di fatti, per quantunque esse siano precisate, non escono mai dall'orbita di un'allegazione, ed io ripeto che, dovendosi ciascuno riputare innocente fino a prova contraria, non potrebbe ora la Camera appoggiare una semplice allegazione, perchè in questo modo verrebbe a rendersi, per così dire, complice di una denunzia che la medesima non è nella necessità di fare.

ALFIERI. Dietro le considerazioni di alta moralità e politica esposte dal mio onorevole amico Massari, io accetto la proposta come l'ha formolata ultimamente, cioè come una semplice trasmissione di queste carte che la Presidenza della Camera fa officiosamente al Ministero. In questi termini io credo non vi siano inconvenienti di statuire verun precedente che possa nuocere alla libertà delle nostre deliberazioni in proposito.

BERTEA. La mia proposta non potrei ritirarla, perchè sarei contraddicente a me stesso, avendo chiesta una risposta dal signor relatore, senzachè però io intenda di voler osteggiare le deliberazioni dell'ufficio relativamente alla pubblicità di quei documenti, ma non potrei sicuramente sopra semplici allegazioni ammettere che siano mandate al Ministero, perchè ritengo che anche questa semplice dichiarazione venga indirettamente a ledere l'azione tanto pubblica che privata che riguarda questi reati di brogli elettorali.

RAELI. Come membro dell'ufficio IX, eccomi pronto a dare gli schiarimenti che l'onorevole preopinante veniva chiedendo.

Il collegio di Bovino era composto di cinque sezioni, quella di Orzara comprende il comune di Greci. Nel redigersi del verbale della votazione delle varie sezioni, si dice nel verbale di Orzara che non si è tenuto conto del comune di Greci, perchè autorizzato dal governatore a votare separatamente; si presentò intanto un certificato, chè verbale non può dirsi, perchè manca per ciò di tutte le forme richieste. In questo certificato si legge che un certo signor De Mai con altri quattro si costituirono presidente e scrutatori d'un ufficio, che si suppone stabilito in Greci. Si sarebbe in questo comune proceduto alla votazione; le liste elettorali avrebbero compreso 527 elettori, dei quali votarono 520 tutti in favore d'un certo signor De Mai. Presentatosi questo presidente all'ufficio principale di Bovino, ritenne l'ufficio che questo verbale fosse per nulla attendibile, chè non poteva riconoscersi in coloro che lo presentavano una qualità legale.

Se si fosse tenuto conto di questa votazione, si sarebbe considerato come non eletto il signor D'Afflitto, perchè il numero di voti che veniva a conseguire il signor De Mai era maggiore di quello ottenuto dal signor D'Afflitto. Quando nell'ufficio si discusse questa questione, si volle conoscere qual è la popolazione del comune di Greci, e se vi era una lista elettorale, quale il numero degli elettori. Per le notizie finora avute si sa che il comune di Greci non è che un paesetto di 2500 abitanti, fra i quali era impossibile che si ritrovassero 527 elettori; quindi non è questione di brogli elettorali, è questione di qualità che si erano illegalmente assunte, è questione di una votazione allegata, ma che non si è fatta. Ed era per ciò che l'ufficio decideva che si trasmettessero le carte all'autorità giudiziaria, la quale sola poteva procedere, acciocchè la santità dell'elezione, santità la quale rifluisce sulla dignità della Camera, potesse essere guarentita da quella sanzione penale che la legge aveva stabilita.

Ecco le ragioni per le quali l'ufficio propose la trasmissione all'autorità giudiziaria di questo verbale.

BERTEA. Dopo le spiegazioni date, io ritiro naturalmente

la mia proposta dell'ordine del giorno, e mi unisco alla proposta che queste carte siano trasmesse a chi di ragione, acciocchè proceda, ove ne sia il caso, a termini di legge; ma questo unicamente perchè i fatti denunciati si riferiscono ad un caso, dirò così, di falsità parziale nelle operazioni elettorali, e non ad un'accusa personale senza prova e senza fondamento.

PRESIDENTE. La proposta consiste nel rimettere gli atti all'autorità giudiziaria o al Ministero?

Voci. Al ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Comincierò dall'interrogare la Camera se intenda che gli atti siano rimessi per l'inchiesta al ministro guardasigilli.

(La Camera approva.)

DE PEPPO, *relatore*. Ho l'onore di proporre alla Camera la conferma del mandato dell'onorevole D. Saverio Baldacchini.

Il collegio elettorale di Andria, diviso in cinque sezioni, dava il numero degli elettori in 1183. Di questi furono votanti 793, i quali nel primo squittinio diedero voti 665 al signor Baldacchini Saverio; 65 voti al signor Ceci Giuseppe; 53 al signor Riccardo Spagnoletti; gli altri dispersi o nulli. Il signor Baldacchini fu perciò proclamato deputato dal seggio di Andria.

Niuna irregolarità nelle forme; niuna protesta o reclamo.

Debbo però sommettere alla Camera che il mandato rendevasi contestabile, poichè l'eletto occupava il posto di vicepresidente del Consiglio generale di pubblica istruzione in Napoli; impiego cui l'onorevole signor Baldacchini, anteponendo il nobile e disinteressato incarico di deputato, vi rinunciava per ben tre volte, e ne attende l'accettazione.

Intanto il VII ufficio, cui ho l'onore di far parte, rifletteva: 1° che il Consiglio generale di pubblica istruzione, installato con decreto del 1° novembre 1860, ha l'alta direzione di tutta la parte scientifica, regolamentaria ed amministrativa della pubblica istruzione, giusta l'articolo 2 di detta legge; che anzi ha poteri al di là dello stesso Consiglio superiore di pubblica istruzione in alcuni casi; 2° che dall'articolo 19 di detto decreto è dato al vice-presidente del Consiglio il grado, onore e soldo di consigliere di Stato.

Il VII ufficio unanimemente ha deciso sulla validità dell'elezione del signor Baldacchini, come caso espressamente contemplato ne' numeri 3° e 7° dell'articolo 97 della legge elettorale. È per ciò che si propone alla saggezza della Camera.

BALDACCHINI. L'onorevole relatore ha asserito che il Governo aveva accettate le mie demissioni. A tale proposito avrei a dare qualche schiarimento.

Antecedentemente all'elezione io avevo date le mie demissioni nelle mani del luogotenente cavaliere Farini. Dopo presentai di nuovo la mia rinunzia all'onorevole Imbriani, consigliere di luogotenenza. Mi promise che avrebbe accettata la mia demissione; rinnovai quest'istanza a Torino; ho tutte le ragioni di credere che sia stata accolta; ma desidero che la Camera sappia bene che finora non è a mia conoscenza che la mia rinunzia sia stata accettata.

Era mio debito di dare questa spiegazione alla Camera.

PRESIDENTE. Le conclusioni però erano per la convalidazione di quest'elezione; quindi io pongo ai voti la conferma della nomina del signor professore Saverio Baldacchini a deputato di Andria.

(La Camera approva.)

SERRA P., *relatore*. Collegio 3° di Firenze.

Questo collegio si compone di cinque sezioni. Gli elettori iscritti ascendono a 1879; votarono 816. I voti si ripartirono nel modo seguente: il marchese Ginori-Lisci ottenne voti 621; il professore Atto Vannucci 140; andarono dispersi 47 voti, ne furono annullati 8. Il marchese Ginori-Lisci, quantunque non avesse ottenuto il terzo degli elettori iscritti, venne proclamato deputato.

Questa però è piuttosto irregolarità di forma che di fondo, inquantochè al verbale vengono unite 31 fedi di morte; per conseguenza su 1879 togliendone 31, si vede che egli ha avuto più del terzo degli elettori iscritti.

Per conseguenza il VII ufficio ha l'onore di proporvi per mezzo mio la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva,)

Collegio di Ragusa.

Nelle sezioni di questo collegio vi sono 1050 elettori inscritti, dei quali 988 si recarono a votare.

Il barone Mario Schininà ebbe 494 voti, il barone Arezzo di Donna Fugata 488; 4 dispersi, 2 nulli.

Avendo il barone Mario Schininà di S. Filippo ottenuto il numero legale dei voti, fu dall'uffizio proclamato deputato.

Nella sezione seconda risulta dal verbale essersi ritenute nulle 2 schede nelle quali era segnato solamente: *barone di Donna Fugata*. Queste 2 schede l'uffizio VII le ritenne per valide; tuttavia sembrerebbe non doversi tenere come tali, perchè ho saputo di poi che vi è il barone di Donna Fugata padre e il barone di Donna Fugata figlio, e non potendosi sapere se al padre o al figlio fossero dati questi due voti, dovrebbero veramente ritenersi per invalidi.

Havvi un documento presentato dai presidenti degli uffici definitivi e da quello della sezione del comune di Ragusa. In esso si espone come nell'ufficio principale, nell'addivenire al computo generale dei voti, il segretario, alla lettura che fece del suo verbale definitivo, proclamava essersi ivi presentati a votare 270 elettori, e che 268 diedero il voto al barone Schininà e 2 al barone Donna Fugata; soggiungendo che questi 2 voti, non dando sufficienti indicazioni, dovevano ritenersi come nulli; indi a poco, quando venne fatto palese che il baronetto di Donna Fugata aveva riportati 2 voti di più dello Schininà, lo stesso segretario cangiò tenore, dicendo non più 268, ma 278 essere stati i voti di quella sezione in favore dello Schininà. Perlocchè gli esponenti non poterono a meno di cercare di rileggere nuovamente il verbale per accertarsi della verità, il che fu loro impedito con modi bruschi ed incivili, come riuscì vano ogni loro tentativo pel trionfo del vero, a causa delle minaccie di gente agglomerata attorno al seggio, la quale accennava di voler ricorrere a modi estremi, e che si videro perciò costretti a firmare il verbale, facendo però, a scarico della loro risponsabilità, unire la protesta.

Un secondo ricorso, coperto di 43 firme di elettori del comune di Giarratana, venne a confermare quello che ho sopra accennato, soggiungendo esservi stata sostituzione di un verbale falso con 8 voci di più per Schininà.

Da Chiaramonte venne un reclamo al luogotenente generale, controssegnato da 79 firme, col quale si domanda l'annullamento dell'elezione, perchè al barone Schininà sia preferto il baronetto Donna Fugata.

Dalla provincia di Nola essendo stato inviato un consigliere di Governo per assistere all'ufficio elettorale del quartiere superiore di Ragusa, prevedendosi per alcuni antecedenti qualche disturbo, venne questi dalle minaccie e dalle contumelie obbligato a ritornarsene.

Un indirizzo al presidente della Camera dei deputati, controssegnato da centuno abitanti di Monterosso, domanda l'annullamento della elezione dello Schininà in favore del barone di Donna Fugata. Dagli altri documenti emerge nulla di nuovo, perchè prestano soli indizi, non citando fatti.

Un attestato redatto per mano di notaro asserisce che cinque elettori, di cui sonovi i nomi e le condizioni, essendo venuti in cognizione essere stati notati come presenti e votanti nella sezione del quartiere superiore di Ragusa, dichiarano che essi si astennero dal comparire in detto congresso, non volendo dare il voto a nessuno dei candidati.

Segue un indirizzo al presidente della Camera dei deputati, fatto dagli elettori del quartiere basso di Ragusa, e segnato da 110 firme, del quale per maggior chiarezza darò lettura:

« Gli infrascritti elettori del quartiere inferiore di Ragusa le rassegnano che il risultamento della votazione per l'elezione del deputato parlamentario di quella circoscrizione fu il seguente:

« Baronetto Mario Schininà riportò, nella prima sezione di Ragusa, voti 203; nella seconda 278; in quella di Chiaramonte 10; in quella di Giarratana 3; totale voti 494.

« Baronetto Corrado Arezzo riportò, nella seconda sezione di Ragusa, voti 260; nella terza 1; in quella di Chiaramonte 79; in quella di Giarratana 66, e in quella di Monterosso 82; totale 488.

« La prima e terza sezione appartengono al quartiere superiore di Ragusa.

« Or è noto, non solamente al Governo, ma a quasi tutti gli onorevoli deputati siciliani del Parlamento generale, che nel 1848 sedevano al Parlamento di Sicilia, che quel quartiere è costantemente agitato da una fazione trista, violenta, pronta sempre ad irrompere.

« Questa fazione, capitanata dal presidente del municipio, già intimissimo congiunto del baronetto Schininà, fe' comparire come votanti coloro degli elettori di cui è provato l'*alibi*, invertì a di costui favore un centinaio di voti che si erano dati al baronetto di Donna Fugata, e per poco nel giorno dell'elezione non suscitò la guerra civile in quel comune.

« Ciò si desume dalla dichiarazione spontanea di vari individui del quartiere superiore, che si fecero comparire presenti dallo attestato del presidente della sezione inferiore, di cui si è acchiusa copia. »

PRESIDENTE. Debbo far avvertire che sarebbe meglio ne facesse un sunto, perchè pare molto lungo.

SERRA, *relatore*. Tutte queste proteste non sono, del resto, che delle asserzioni, ma non vi è nessun atto legale che provi che quest'elezione non sia valida. Si tratta dunque di vedere se debba questa elezione essere, o no, confermata.

Restava dunque solo il fatto di queste due schede.

Voci. Quali sono le conclusioni dell'ufficio?

SERRA, *relatore*. L'ufficio non ha conchiuso.

CAPELLARI. L'ufficio ha proposto l'annullamento.

SERRA, *relatore*. No! no!

ALFIERI. Come membro del VII ufficio, credo di poter dare qualche spiegazione alla Camera.

L'ufficio elettorale di una di quelle sezioni credette di dichiarare nulli due voti perchè non portavano una distinzione tra il padre e il figlio Donna Fugata.

L'ufficio VII, se ben mi rammento, convenne in questa sentenza, che quei bollettini non potevano essere dichiarati nulli; poteva bensì l'ufficio elettorale dire che quelle due schede non indicavano lo stesso candidato, che potevano anche attribuirsi al padre; ma, siccome si leggeva perfettamente un nome il quale è noto agli elettori di quel collegio, non pare che ben si apponesse l'ufficio elettorale nel dichiarare nulle quelle due schede. Se quei voti non sono nulli, il candidato proclamato, il barone Schininà, non raggiunse la maggioranza voluta dalla legge, cioè non ebbe più della metà dei voti dati; quindi la elezione dovrebbe essere annullata per mancanza di una condizione essenziale imposta dalla legge.

La questione dunque che la Camera mi pare abbia a decidere è questa: se sia fondato il giudizio del VII ufficio, il quale opinò che queste schede non potessero essere dichiarate nulle.

PRESIDENTE. La conseguenza sarebbe l'annullamento della elezione.

MIRABELLI. Come membro del VII ufficio, facendo eco a quanto l'onorevole preopinante ha esposto, debbo aggiungere che parve grave al VII ufficio il fatto allegato in un documento consegnato negli atti, cioè a dire che, temendosi violenze nel collegio elettorale, fu dal governatore della provincia inviato sul luogo un consigliere di governo, al quale si fecero delle violenze in modo che dovè tornarsene. Ora appunto in quella sezione nella quale si temevano violenze avvenne l'annullamento delle due schede.

Quindi il VII ufficio, per ovviare un'inchiesta in un paese bastantemente commosso, andò nell'unanime avviso che, non essendo nulle le due schede, ma essendo valide, l'invalidità della elezione si dovesse ascrivere a vizio di forma, dappoichè l'eletto non riuniva più della metà dei suffragi. Questi sono gli schiarimenti che debbo dare alla Camera anche come membro dell'ufficio VII.

ANDREUCCI. Membro anch'io del VII ufficio, mi duole di dover contraddire alle parole dell'onorevole preopinante.

È vero che il VII ufficio fu in maggioranza di parere che la elezione del signor Schininà si dovesse annullare, ritenendo valide le due schede riputate nulle dall'uffizio d'una delle sezioni in cui era diviso il collegio di Ragusa; ma non è vero che questo giudizio fosse preso dall'ufficio all'unanimità.

Non so se siano stati molti, ma certo alcuni vi furono, ed io fui tra quelli, che andarono in diversa sentenza, e nella quale rimango.

La legge elettorale dichiara nulle le schede nelle quali non vi è sufficiente indicazione di persona. Ed indicazione sufficiente della persona intendo essere quella che determina precisamente una persona individuale.

Qui abbiamo due schede, le quali non indicano nè nome, nè cognome, ma esprimono solamente un titolo baronale che può convenire a due persone, cioè al padre ed al figlio. La dizione che vi si legge: *Barone di Donna Fugata*, converrebbe meglio al padre che al figlio; perchè, quando si tratta di nominare il figlio non ancora investito della dignità baronale, dalle carte che avemmo sott'occhio risulta che l'uso comune del parlare in Sicilia è di adoperare piuttosto il diminutivo di baronetto; cosicchè nel caso presente la denominazione di *barone* per proprietà sua meglio converrebbe al padre; mentre d'altronde sarebbe più presumibile che nell'intenzione degli elettori si riferisse al figlio, che era il candidato che concorreva in questa elezione col signor Schininà.

Quindi a me pare che bene abbia proceduto l'uffizio della sezione, di cui si tratta; e che la Camera non debba, benchè ne abbia il diritto, declinare dal suo giudizio, il quale evidentemente è miglior giudice della sufficienza delle indicazioni, essendo esso composto di persone del luogo, di quello che possa essere un altro consesso che si compone di persone di diversa località.

Quindi io sono d'avviso che in questo senso l'elezione del signor Schininà debba essere approvata.

Vi sono poi anche altri rimproveri fatti a questa elezione; ma questi rimproveri non hanno, come vi fu detto dal relatore, fondamenti reali di prova. Sono allegazioni di fatti gravi

in sè, ma non tali da fare seriamente dubitare della sincerità della elezione. Avete udito che il collegio di Ragusa ha elettori iscritti non più che 1050; alla votazione concorsero non meno di 988. Quindi, vedete, vi fu concorso tale che difficilmente si potrebbe trovare altrove.

Il lamento più grave sarebbe di violenze e minaccie fatte agli elettori. Ora io non so come si possa esercitare violenza sugli elettori altrimenti che impedendo loro di accedere all'urna a depositarvi il loro voto. E quando è certo che gli elettori sono concorsi quasi tutti, io non intendo come la violenza possa avere influito sulla votazione; cosicchè di questo rimprovero di violenza nell'animo mio non resta dubbio veruno. Veggo una lotta viva, passionata, di partiti, in cui il collegio di Ragusa è diviso per antiche gare meramente locali, e che niente hanno di politica; giacchè fummo assicurati che politicamente i due contendenti appartengono alla medesima opinione.

Vi sono altri rimproveri che meriterebbero maggiore considerazione se fossero meglio fondati, poichè si riferirebbero alla sincerità delle operazioni elettorali. Si dice che uno dei presidenti delle sezioni secondarie intervenuto allo scrutinio definitivo annunziasse prima come favorevoli al candidato Schininà 268 voti, e che poi, accortosi che questo numero non bastasse al trionfo di esso, ritrattasse il primo annunzio e dicesse che invece erano 278 i voti risultati a favore del signor Schininà.

Ora questo rimprovero cade facilmente di fronte al documento autentico del processo verbale della sezione, di cui il presidente era portatore; poichè non si tratta d'una relazione che egli avesse a fare oralmente, ma sì d'una lettura che doveva fare di ciò che nel processo verbale era scritto immutabilmente. Quindi bisogna ritenere che o male il presidente si esprimesse dapprima, o male fosse inteso dagli altri; e che non vi sia possibilità di supporre che fosse effetto d'una falsità quella rettificazione che si trova corrispondere perfettamente al numero di voti attestato dal processo verbale.

Si dice che alcuni elettori si sieno presentati avanti a un notaro ed abbiano dichiarato di essere stati portati come votanti, mentre, come affermavano, eransi astenuti volontariamente dal concorrere al voto.

Quest'asserzione non ha valore; perchè il fatto di non aver concorso al voto può esser vero, ma non è provato ch'essi fossero stati considerati come votanti. E se dagli atti e dal processo verbale delle sezioni apparissero veramente come votanti, trattandosi di documenti autentici, non sarebbe permesso di contrapporre alla fede di questi documenti autentici le asserzioni di più elettori. Queste considerazioni a me parvero tanto potenti che m'indussero a votare per l'approvazione dell'elezione del signor Schininà, non tanto per rapporto alle due schede controverse, quanto per rapporto agli altri rimproveri che vennero fatti.

PRESIDENTE. La maggioranza dell'ufficio VII è stata di parere che si debba annullare l'elezione del barone Mario Schininà a deputato di Ragusa.

Pongo ai voti l'annullamento di quest'elezione.

(Dopo prova e controprova, la Camera respinge le conclusioni dell'ufficio, ed approva l'elezione.)

PATERNOSTRO, *relatore*. Collegio di Atripalda.

È diviso in 5 sezioni; gli elettori inscritti sono 1013.

Intervennero alla prima votazione 601 elettori.

I candidati che ebbero maggior numero di voti sono Liborio Romano che ne ottenne 114, e Belli Sabino 216.

Però niuno avendo raggiunta la maggioranza voluta dalla legge, si procedette allo scrutinio di ballottaggio.

In questo sopra 487 votanti ottenne 289 voti il signor Liborio Romano, e 181 il signor Belli Sabino.

Il signor Liborio Romano fu quindi proclamato deputato.

Non v'ha nè protesta nè reclamo; la questione de' consiglieri di luogotenenza fu già decisa dalla Camera; epperò, a nome del I ufficio, propongo alla Camera la convalidazione di quest'elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Corleto.

Sono inscritti in questo collegio 698 elettori.

Se ne presentarono al primo scrutinio 444; ebbero maggior numero di voti il signor colonnello Camillo Boldoni, che ne raccolse 72, ed il signor Nicola Alianelli che ne ebbe 90. Niuno avendo toccata la maggioranza voluta, si procedette al ballottaggio, al quale votarono 357 elettori. I voti dati al colonnello Boldoni sommano a 211; quelli dati al signor Nicola Alianetti, a 145. Fu pertanto proclamato deputato il signor colonnello Camillo Boldoni.

Le operazioni sono regolari, e se ne propone alla Camera l'approvazione.

(La Camera approva.)

ALFIERI. Desidererei di avere una spiegazione: il signor colonnello Camillo Boldoni appartiene all'esercito dello Stato meridionale?

PATERNOSTRO, *relatore*. Non lo saprei dire: nella lista mandata al Ministero è scritto: *colonnello*

Collegio di Castrovillari.

Questo collegio è diviso in 4 sezioni; gli elettori inscritti sono 973; al primo scrutinio votarono 729 elettori, i quali diedero il loro voto: 330 a La Terza D. Antonio; 207 a Pace D. Giuseppe, 137 a Damis Domenico. Gli altri voti furono dispersi o nulli.

Niuno avendo riportato la maggioranza voluta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio. Votarono in questo 761 elettori, de' quali 392 pel signor Antonio La Terza, 368 pel signor D. Giuseppe Pace; un voto nullo.

L'ufficio ha trovato le seguenti irregolarità. Nella sezione principale di Castrovillari, dopo formatosi l'ufficio provvisorio, si volle nominare per acclamazione l'ufficio definitivo; ma l'ufficio provvisorio stabilì che s'interrogassero ad uno ad uno tutti gli elettori, onde vedere se erano d'accordo per la nomina dell'ufficio definitivo; e tutti gli elettori interrogati diedero il loro voto verbalmente e non segreto per gli individui che composero l'ufficio definitivo. Quest'irregolarità è parso al vostro I ufficio che non dovesse arrestare per nulla la Camera circa alla validità dell'elezione, mentre in altre circostanze la Camera si è pronunciata favorevolmente alla nomina degli uffici per acclamazione, purchè nella votazione non vi fossero state altre irregolarità.

È a notarsi un'altra irregolarità.

L'uffizio della sezione principale nel verbale di ricognizione della seconda votazione, dopo aver proclamato il signor Antonio La Terza a deputato del collegio di Castrovillari, prima di sciogliersi ha osservato, per intelligenza di coloro che dovranno giudicare della validità dell'elezione, che nella lista elettorale del comune di Morano non si vede riportato il censo di ciascun elettore, ma invece si vede indicato per tutti che hanno il censo, senza accennare l'ammontare.

L'ufficio ha notato che la votazione fu fatta in regola, che non vi furono reclami contro l'iscrizione nella lista elettorale, la quale fatta dalla Giunta, e rivista poi e approvata dal Consiglio comunale, passò in cosa giudicata. Dopo che la lista è passata in cosa giudicata, non c'è più da rivenire sulla me-

desima; quindi la votazione essendo stata regolare per tutto il resto, in nome del I ufficio ve ne propongo l'approvazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione dell'elezione del signor Antonio La Terza a deputato di Castrovillari.

(La Camera approva.)

Collegio di Mirabella.

Questo collegio consta di 4 sezioni. Gli elettori inscritti ascendevano in totale a 1549; votarono al primo scrutinio 914. I voti si ripartirono nel modo seguente:

Il signor Grella Edoardo voti 504; il signor Vincenzo Degli Uberti 202; ne andarono dispersi 208; uno fu annullato.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, si passò allo scrutinio di ballottaggio.

I votanti al secondo scrutinio furono 1093; dei quali 728 per il signor Edoardo Grella, 364 per il signor Vincenzo Degli Uberti; nulli 1.

Le operazioni sono regolari, nessun reclamo. Pertanto propongo alla Camera la convalidazione di questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Angri.

Questo collegio è diviso in quattro sezioni, ed ha in tutto 639 elettori inscritti.

Votarono al primo scrutinio 489, dei quali 114 per il signor Bruto Fabbricatore, 182 per Laudisio Raffaele, 101 per Rossi Anselmo; voti dispersi 89, schede nulle 3.

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza voluta dalla legge, si passò al ballottaggio.

In questo votarono 469, cioè 243 per il signor Bruto Fabbricatore e 217 per il signor Laudisio; schede nulle 9; quindi riuscì eletto a deputato il signor Bruto Fabbricatore.

Nessun reclamo venne fatto; le operazioni sono regolari; vi propongo, a nome del I uffizio, di convalidare questa elezione.

(La Camera approva.)

Collegio di Paternò.

In questo collegio vi sono 765 elettori inscritti, e votarono al primo scrutinio 686.

Il dottore Bellia Antonino ebbe 344 voti, San Giorgio Massa don Gaetano 165, Maiorana don Benedetto 82, Faro don Filadelfo 72; voti dispersi 21, nulli 4.

Il signor Antonino Bellia avendo ottenuto più del terzo degli inscritti, e più della metà dei votanti, fu quindi proclamato deputato.

Il I uffizio ha trovato tutto regolare, meno la mancanza di taluni processi verbali, che non vennero rimessi colle altre carte. Se non che, trattandosi che l'eletto è consigliere di Governo nella provincia di Catania, e perciò come impiegato dello Stato con stipendio non può essere eleggibile, è inutile entrare in altre discussioni, e vi propongo l'annullamento dell'elezione.

(L'elezione è annullata.)

Collegio di Ascoli.

Questo collegio è diviso in tre sezioni, Ascoli, Amandola, Arquata.

Gli elettori iscritti sono 377; votarono 159.

Risultano dai verbali, da lettere, da dispacci telegrafici, che in parte furono rimessi all'ufficio, e che in parte l'ufficio ha dovuto procurarsi, chiedendo delle spiegazioni, delle dilucidazioni per poter esaminare maturatamente questa quistione, i fatti seguenti:

In Ascoli, sezione principale, sono iscritti 293 elettori; votarono 118, dei quali 113 diedero i loro voti al conte Marco Sgariglia, 4 al signor Vecchi Augusto, 1 al dottore Giacomo Pelilli.

È a notare che gli elettori di sei comuni, di Mozzano, Lisciano, Osoli, Roccacasaregnano, Roccareonile e Palmiano, non concorsero alla votazione, comechè fossero stati iscritti elettori nelle liste di quei comuni, e non concorsero perchè, come si dice nel verbale definitivo della sezione di Ascoli, le strade erano mal sicure, infestate da orde borboniche e da orde papali.

In Amandola, seconda sezione del collegio, le elezioni furono regolarissime. Elettori iscritti 84, votanti 41, tutti in favore del conte Marco Sgariglia.

Arquata, terza sezione del collegio di Ascoli, non formò le sue liste elettorali, e quindi non si venne alla votazione. La ragione che se ne adduce, tanto nel dispaccio ministeriale, quanto nel processo verbale di ricognizione dei voti dell'intero collegio, si è che la sezione d'Arquata era del tutto impossibilitata a formare le liste e votare, perchè infestata alla lettera e sotto il dominio delle orde borboniche e papali; quindi la votazione in questo collegio mancò affatto.

Il vostro I ufficio si è diretto all'autorità governativa per avere maggiori dilucidazioni sul proposito, e l'intendente generale scrisse al ministro dell'interno il seguente dispaccio:

« Gli elettori inscritti nelle liste del collegio d'Ascoli sono in numero di 377, non compresavi la sezione d'Arquata, i di cui comuni, occupati dal brigantaggio, non poterono formare a suo tempo le liste elettorali. »

Notate, o signori, che in tutti questi luoghi del confine, dove si parla del brigantaggio, sono spesso confuse le parole: *orde borboniche, papali, e brigantaggio*. Avverta questo la Camera.

Un altro dispaccio al ministro dell'interno dice:

« Al 27 gennaio nessuna lista elettorale era formata nei comuni della sezione d'Arquata. Quest'ultimo la decretò il 28 e la trasmise con lettera 17 febbraio. Gli elettori inscritti sono in numero di 21. Calcolando su questa base non saranno complessivamente più di 50 elettori. Vale a dire, colla sezione di Arquata, 51 elettori. »

Avverta anche la Camera che il presidente della sezione di Amandola spedì, con un'accompagnatoria all'ufficio principale, i verbali della sua sezione, dicendo:

1° Che, trovandosi le strade infestate dai briganti, non voleva avventurarsi a portare egli stesso il verbale;

2° Che, siccome nel giorno 28 gennaio arrivava in Amandola un reggimento delle truppe dello Stato, il suo ufficio lo obbligava a rimanere al suo posto; quindi spediva con una sua accompagnatoria il processo verbale.

È utile conoscere che per quest'elezione non vi è nè protesta, nè reclamo, nè di elettori, nè di estranei. Ora, in vista di tale circostanza, il vostro ufficio ha considerato che la mancanza di votazione da parte degli elettori di quel comune della sezione d'Ascoli non possa invalidare l'elezione, perchè delle due una: o questi elettori potevano recarsi ad Ascoli a votare, e non vollero farlo per paura o per altro motivo, e l'astensione degli elettori in un collegio elettorale non può produrre la nullità della votazione quando gli altri elettori sono concorsi; o non si poterono recare in Ascoli per votare, perchè realmente la ragione da loro addotta esisteva, cioè la forza maggiore dei briganti che impedivano che potessero questi elettori recarsi al collegio elettorale, ed allora, trattandosi di forza maggiore, l'ufficio, anche prima che la Camera si fosse pronunziata, come ieri fece, pel caso di non annullamento, quando si tratti di forza maggiore, era venuto nell'opinione che, trattandosi di forza maggiore, non si potesse invalidare l'elezione.

In secondo luogo l'ufficio considerò per la sezione d'Ar-

quata che, essendo in modo autentico constatata l'impossibilità di formare le liste, non fosse il caso d'invalidare l'elezione di cui si tratta.

Si portò poi, o signori, attenzione alle cifre per sempre più confermarsi nella giustizia della propria opinione, e si conobbe che gli elettori iscritti in tutto il collegio furono 377; i votanti 159.

I voti dati al conte Sgariglia 154; dispersi 5.

Ora, se tutti gli elettori di Arquata fossero corsi a votare ed avessero dato il voto a tutt'altri che al signor conte Sgariglia, quest'ultimo avrebbe sempre avuto la maggioranza dalla legge richiesta, cioè più del terzo degli elettori iscritti in tutto il collegio e più della metà dei votanti; per questa ragione l'ufficio I per mio organo propone alla Camera di approvare questa elezione.

(La Camera approva.)

(*Il deputato Paternostro scende dalla tribuna.*)

MELLANA. E l'elezione di Varallo?

PATERNOSTRO. Debbo confessare che l'ufficio non si è ancora nei due giorni scorsi occupato di questa elezione ed oggi non eravamo in numero.

DE' PAZZI, *relatore*. Collegio di Agosta.

In questo collegio, diviso in sei sezioni, gli elettori inscritti sono 760. Alla prima votazione concorsero all'urna 668 votanti.

Il professore Salvatore Chindemi ottenne 268 voti, 222 ne ebbe il maggiore De Felice, e gli altri furono dispersi.

Non essendovi la maggiorità voluta dalla legge, si ricorse al ballottaggio, al quale intervennero 684 elettori; ed in questo il professore Chindemi ebbe voti 436, ed il signor De Felice 246.

Perciò il professore Chindemi venne proclamato deputato.

È da notarsi un'irregolarità che non sarebbe di lieve momento, ed è che dai processi verbali della sezione di Melilli si vede come il presidente prese uno sbaglio sopra quelli che erano concorsi, giacchè asserisce che gl'inscritti sono 50, mentrechè i concorsi una volta furono 58, un'altra volta furono 71.

Il I ufficio però è concorde di passare sopra quest'irregolarità, perchè, togliendo tutti i voti ottenuti dal signor Chindemi nella sezione di Melilli, il medesimo venne sempre eletto a grande maggiorità.

Quindi io vi propongo, a nome del I ufficio, di convalidare quest'elezione.

UGDULENA. Credo che il signor Chindemi sia impiegato nella segreteria di luogotenenza; perciò l'ufficio dovrebbe esaminare questa circostanza.

MINGHETTI, *ministro dell'interno*. Se la Camera crede di differire a domani la discussione su questa elezione, io potrò telegrafare.

PRESIDENTE. Sarà differita questa elezione.

DE' PAZZI, *relatore*. Collegio di Petraglia Soprana.

In questo collegio vi sono elettori inscritti 658, e si presentarono tutti al primo squittinio.

Il signor Errante Vincenzo, consigliere della Corte suprema, ebbe voti 603; Cortese Vincenzo voti 48; andarono dispersi 7.

Risultò quindi eletto a grandissima maggioranza da tutte le sezioni il signor Vincenzo Errante. Così il presidente della sezione principale proclamò il medesimo a deputato.

Due irregolarità riscontraronsi nella elezione di cui vi tengo parola; prima, che gli elettori di Scillato, in numero di nove, contro il disposto della legge, invece di andare a portare il loro voto nell'urna, stesero un atto, il quale fecero vidimare da un cancelliere, e nel quale dichiaravano che non sapevano chi altri, meglio del signor Errante, nominare.

La seconda irregolarità si è che i presidenti delle sezioni di Alimena, Villalba, Vallelunga e Calascibetta, anzichè portare il risultato dello squittinio ed il processo verbale tosto finita l'operazione, lo mandarono per espresso, il che verrebbe vietato dalla legge. Ma, se non m'inganno, ieri fu presa una decisione dalla Camera per cui fu stabilito che non fosse necessario che il presidente di sezione di propria mano andasse a portare il processo verbale. Nonostante, togliendo tutti i voti di Scillato, e tutti i voti che ebbe il cavaliere Vincenzo Errante dalle quattro sezioni, i di cui presidenti non portarono il verbale, resterebbe sempre eletto a grande maggioranza; per cui il I ufficio vi propone il convalidamento della elezione del signor Vincenzo Errante, consigliere della Corte suprema.

(La Camera approva.)

CASTELLANO, *relatore*. Collegio di Cefalù.

Questo collegio comprende 876 elettori inscritti, dei quali al primo scrutinio intervennero 669.

Il barone Nicola Turrisi-Colonna ebbe 327 voti; il signor barone Piraino 164; il barone Fatta 84; il principe Castelli 73.

Fu aperto il ballottaggio tra il signor barone Turrisi-Colonna e il signor barone Piraino.

Il primo ottenne 370 voti, il secondo 202, sopra 574 votanti, e perciò fu proclamato deputato il signor Turrisi-Colonna.

Il II ufficio, esaminando quest'elezione, ha trovato una questione pregiudiziale che si riferisce a molte elezioni di Sicilia, e si è quella che molte delle sezioni, in cui il collegio è stato diviso, sono minori del numero di 40. Però per le indicazioni assunte dall'ufficio si rileva che un decreto degli 11 gennaio della luogotenenza di Sicilia avesse autorizzato ciascun comune a votare separatamente, quantunque il numero degli elettori fosse inferiore ai 40.

Per verità questa disposizione, sebbene non conforme strettamente alla legge, la quale dispone doversi autorizzare la formazione di sezioni separate, quando gli elettori sono in numero non minore di 200, pare da riputarsi commendevole, come quella che metteva gli elettori della Sicilia in posizione di votare, mentre, in caso contrario, sarebbe stato molto scarso il numero dei votanti.

Le comunicazioni impraticabili dell'isola, la strettezza del tempo che corse fra la proclamazione della legge e la convocazione dei collegi elettorali, rende ragione abbastanza di questo provvedimento, il quale, se non è del tutto conforme alla lettera della legge, pure si trovò utile nelle circostanze in cui fu adottato.

Egli è perciò che il II ufficio, passando sopra a questa circostanza, approvò l'elezione del barone Turrisi-Colonna, quantunque si presentassero i seguenti incidenti, oltre la questione che ho esposta or ora alla Camera.

Nella sezione di Gratteri non votarono nel secondo scrutinio che 12 elettori di 22 inscritti.

Il barone Turrisi-Colonna ebbe 5 voti e 5 ne ebbe il principe di Belmonte, e l'ufficio della sezione di Gratteri pensò di proclamare il ballottaggio tra il barone Turrisi-Colonna e il principe Belmonte. Ma dalla ricognizione generale dei voti il ballottaggio andava proclamato tra il barone Turrisi-Colonna ed il barone Piraino. Però, comunque fosse stata presa questa determinazione dall'ufficio della sezione suddetta, il verbale fu portato a conoscenza dell'ufficio centrale, si tenne conto dei voti pel Turrisi-Colonna e pel Piraino, e si proclamò in definitiva il ballottaggio tra questi due candidati ben anche

nella sezione di Gratteri, dimodochè l'errore non condusse a nessuna conseguenza.

Due altre circostanze vi sono che potrebbero essere prese in considerazione, vale a dire che si fecero figurare in due altre sezioni come scrutatori taluni, i quali si disse avere riportato maggior numero di voti, senza che ciò risultasse dai verbali di costituzione dell'ufficio definitivo. Ma ciò non di meno l'ufficio II ha osservato che questa circostanza per nulla intacca la costituzione dell'ufficio definitivo delle sezioni stesse, imperciocchè, secondo la legge, è sufficiente che tre membri siano presenti per la costituzione dell'ufficio. In conseguenza, se anche due scrutatori si fossero trovati che non avessero giustificata la propria qualità, come quelli che avessero riportato maggior numero di voti, non sarebbe perciò meno valida la costituzione dell'ufficio, il quale era rappresentato da tre membri che avevano avuto maggior numero di voti.

Per conseguenza, a nome dell'ufficio II, propongo la conferma dell'elezione del barone Nicola Turrisi-Colonna a deputato del collegio di Cefalù.

(La Camera approva.)

Collegio di Termini.

In questo collegio vi sono 1654 elettori inscritti; 1351 votarono nel primo scrutinio.

Il generale Giuseppe La Masa ebbe 475 voti; il marchese di Roccaforte Cottù Lorenzo 604; il sacerdote Ugdulena Gregorio 261; andarono dispersi voti 3 e nulli 8.

Si addivenne perciò al secondo scrutinio, nel quale votarono 1593, di cui 948 a favore di La Masa e 645 a favore di Cottù; onde fu proclamato il primo a deputato.

La stessa questione pregiudiziale sovra riferita si riprodurrebbe pel collegio di Termini; ma non entrerò a trattare la stessa questione, poichè essa fu già decisa nell'elezione precedentemente validata.

Tra i 1654 elettori inscritti in questo collegio appaiono quelli della seconda sezione di Termini e della sezione di Bagheria, in cui il numero degl'inscritti si presentò superiore a 400.

Questa circostanza sarà tenuta sott'occhio dalla Camera nel pronunciare il suo giudizio sulla presente elezione, tostochè, esposti i dettagli relativi alla medesima, sarà a rassegnarle le conclusioni dell'ufficio. Vedrà come esso abbia considerato che nessuna influenza possa avere contro quest'elezione il còmputo che si voglia fare delle due sezioni suddette.

Nella seconda sezione di Termini, oltre alla suddetta circostanza che già accennai alla Camera, di essere il numero degli elettori inscritti superiore ai 400, avvenne una censurabilissima decisione dell'ufficio definitivo, dappoichè, mentre gli elettori si presentavano inscritti nelle liste e muniti di tessere, ciò nondimeno parecchi furono esclusi dal votare per decisione del seggio, stantechè avevano dichiarato di essere analfabeti.

L'ufficio considerò che in realtà questa circostanza non autorizzava il seggio ad interdire il diritto del voto ad elettori inscritti e muniti di tessere, ma non potè ciò ritenere come fatto che avesse forza di invalidare l'elezione.

In quanto poi al calcolo della votazione, per cui io poco fa sosteneva che non si potrebbe attribuire conseguenza veruna al caso di essersi proceduto a votazione con elettori superiori al numero degli inscritti 400, per rispetto alle due succitate sezioni, si ha che, mentre la seconda sezione di Termini accordò 583 voti al generale La Masa, e 5 soltanto al marchese di Roccaforte, viceversa la sezione di Bagheria diede tutti i voti 419 al marchese di Roccaforte, e nessuno al generale La Masa; dimodochè, sottraendo vicendevolmente il numero dei voti riportati dai due candidati nell'una e nell'altra sezione, si avrebbe per risultato che il vantaggio crescerebbe a favore del generale La Masa, mentre diminuirebbe pel marchese di Roccaforte; quindi sempre il generale La Masa sarebbe rimasto superiore nel ballottaggio; in conseguenza è parso all'ufficio che questa circostanza non potesse essere di pregiudizio alla validità dell'elezione, ed io a nome suo ve ne propongo la conferma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per il convalidamento dell'elezione del generale Giuseppe La Masa a deputato del collegio di Termini.

(La Camera approva.)

D'ONDES-REGGIO. Chiedo si faccia la controprova; non mi pare chiara abbastanza la votazione; può succedere qualche equivoco, il che deve assolutamente evitarsi in affare di tanta importanza.

Voci. Non siamo più in numero!

Altre voci. Sì! sì!...

PRESIDENTE. Faremo la controprova.

Quelli che credono doversi annullare l'elezione del collegio di Termini, in persona del signor generale La Masa, sono pregati d'alzarsi.

(La Camera approva l'elezione.)

Prima di chiudere la seduta, raccomanderò di nuovo ai signori deputati la puntualità nel venire alla Camera; perchè spero che domani si potrà mettere all'ordine del giorno la costituzione dell'ufficio definitivo di Presidenza.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per domani:

Verificazione di poteri.